

INDUSTRIA 360°

CATTOLICA&IMPRESA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione

MOD. CI IND 360° 2 - ED. 01/04/2019

sono parte integrante del Set Informativo

unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- **DIP Danni MOD. CI IND .360° DIP - ed. 01/10/2018**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. CI IND .360° DIP AGG - ed. 30/06/2020**



DEFINIZIONI GENERALI - GLOSSARIO

(non valide per la sezione Cyber Risk)

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Attività dichiarata

Attività artigianale/industriale e/o di servizi svolta dall'Assicurato e/o dal locatario e dichiarata nella scheda di polizza, comprese le attività di carattere complementare, sussidiario ed accessorio ad essa pertinenti purché non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti

Azienda

Azienda presso la quale viene svolta l'attività dichiarata.

Contraente

Soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio

Danno

Determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia

Parte di danno, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere in caso di danno.

Partita

Insieme di cose assicurate con un'unica somma.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

Parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Società

Impresa assicuratrice.

Valore a nuovo

Per valore a nuovo si intende:

- per il fabbricato la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il macchinario, l'attrezzatura e l'arredamento il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le merci finite o in lavorazione il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione sostenute in relazione allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se tale valore risulti superiore al prezzo di mercato si considera quest'ultimo.

Valore allo stato d'uso

Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

Valore intero

Forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile se le somme assicurate alle singole partite non corrispondono all'effettivo valore delle cose assicurate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempre che siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'Art. 1901 Codice Civile.

Art.2 Proroga del contratto

In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della:

- scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
- scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

Art.3 Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art.5 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile con rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art.6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni del contratto devono essere provate per iscritto.

Art.7 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Art. 1910 e 1913 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art.8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.. In caso

di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso

Art.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.11 Foro competente

Foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.12 Ispezione alle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Abitazione

Locali di proprietà o in uso all'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante i locali nei quali viene esercitata l'attività dichiarata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta dovuto ad eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti ad esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche ed i relativi impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa; elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, impianti ed apparecchi per la preparazione di cliché e matrici, il tutto anche ad impiego mobile, **purché nei locali o nell'ambito dell'azienda. Sono sempre esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

Arredamento domestico

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato. **Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di cose particolari, oggetti pregiati, raccolte e collezioni, valori e preziosi.**

Contenuto

Insieme di macchinari, attrezzature, arredamento e merci, il tutto ovunque, secondo naturale destinazione, all'interno del recinto dell'azienda, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto.

Cose particolari

Disegni, modelli, cliché, stampe, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo. Se le cose particolari costituiscono i prodotti dell'attività assicurata, vengono considerate merci.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio della attività assicurata, nonché impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi ed infissi, facciate strutturali, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Fenomeno elettrico

Per fenomeno elettrico si intende:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.

Fragili

Lastre, serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere; insegne, lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica; pannelli solari termici o fotovoltaici.

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Implosione

Repentino cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili

Sostanze e prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

gas combustibili;

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.

Inondazione ed alluvione

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Lastre

Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non, altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale od orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili, comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. Sono esclusi lucernari ed insegne.

Macchinari, attrezzature ed arredamento

Macchine, apparecchi ed impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, attrezzi, utensili, ricambi, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, vasche; impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, nonché impianti e mezzi di sollevamento (compresi quelli iscritti al P.R.A. ed esclusi gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili); distributori automatici di merci,

cibi e bevande, indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro; insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda. Quanto sopra si intende ovunque posto anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di merci, merci speciali, fabbricati, cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merchi

Le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati e i prodotti finiti, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, i preziosi ed i metalli preziosi per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplosivi; il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, anche su mezzi di trasporto.

Si intendono compresi nella definizione di merci i natanti, le imbarcazioni e i veicoli iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, se a lui in consegna o custodia per lavori di manutenzione, riparazione, vendita (questi ultimi anche se di proprietà dell'Assicurato) o in semplice custodia nel caso di autorimesse. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merchi speciali

Celluloide grezza ed oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili, eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Oggetti pregiati

Se di valore singolo superiore a 15.000,00 €, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte; mobili di antiquariato, pergamene, archivi e documenti storici; raccolte e collezioni in genere.

Prestatori di lavoro

Le persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del Sinistro inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.

Preziosi

Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

Raccolte e collezioni

Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o sul pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e sabotaggio

Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FORMA RISCHI NOMINATI

Art.IN1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni indicati sulla scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, in conseguenza di:

- 1) incendio;
- 2) fulmine;
- 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, **salvo quelli che ad insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati;**

anche se determinati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art.IN2 Estensioni di garanzia

La Società indennizza inoltre:

a) i danni materiali e diretti causati da:

- 1) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché provocati dagli eventi previsti ai precedenti punti che abbiano colpito le cose assicurate o beni posti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate;**
- 2) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie;**
- 3) caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate;
- 4) onda sonora determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
- 5) urto di veicoli in transito sulla pubblica via, o ad essa equiparata, non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;
- 6) caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- 7) rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime, **escluse le grondaie e i pluviali, derivante dal gelo, ma sono esclusi quelli avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione della attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica, termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività. Sono inoltre esclusi i danni alle pavimentazioni.**

b) senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e dell'Art.1907 del Codice Civile, i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza subiti da:

- 1) macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre purché in fabbricati posti entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano o nell'ambito della U.E. come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato, e fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di 50.000 € per sinistro ed annualità assicurativa, previa l'applicazione di scoperto / franchigia variabile in funzione della garanzia coinvolta. **Sono esclusi i danni causati da sovraccarico neve, terremoto, inondazione e alluvione, allagamento, ancorché siano richiamate le suddette garanzie aggiuntive;**
- 2) cose particolari sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di 20.000,00 €. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. **Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico;**
- 3) raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di euro 20.000,00 con i sottolimiti di 5.000 € cumulativamente per valori e preziosi, di 15.000 € per raccolte e collezioni e di 15.000 € per singolo oggetto pregiato. La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in

relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, **escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.**

- c) fermo il disposto di cui all'Art. SP10 "Limite d'indennizzo", senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e dell'Art.1907 del Codice Civile, le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione di polizza, per:
- 1) demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli radioattivi** disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza;
 - 2) rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di smontaggio e montaggio, merci e macchinari assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati, il tutto fino alla concorrenza di un importo pari a 25.000 €;
 - 3) gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
 - 4) gli oneri che il contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, fino alla concorrenza del 5% del danno liquidato con il massimo di 50.000 €;
 - 5) l'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.

Art.IN3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - esclusi quelli per uso industriale -, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;
- b) fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- c) merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- d) aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
- e) terreno, alberi, piante, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere;
- f) impianti solari termici o fotovoltaici già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp;
- g) linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio.
- h) apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la sezione specifica o con altra polizza.

Art.IN4 Esclusioni

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

- a) verificatisi in occasione di:
 - 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- b) causati da:
 - 1) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
 - 2) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - 3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
 - 4) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni
 - 5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine
 - 6) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;

- 7) **perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
- c) **di smarrimento o di Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- d) **di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- e) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**

Art.IN5 Caratteristiche costruttive dei fabbricati

La tipologia dei fabbricati assicurati è indicata sulla scheda di polizza e l'assicurazione è operante a condizione che:

- se indicato "Tipo 1" le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili con strutture portanti del tetto e dei solai comunque costruite;
- se indicato "Tipo 2" le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi;

Art.IN6 Tolleranze

I. Attività esercitata

Sono assicurate, se non esplicitamente escluse:

- a) le operazioni di confezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, officina meccanica, purché complementari e accessorie all'attività principale;
- b) le attività secondarie, anche diverse da quella assicurata, svolte su una superficie coperta non superiore al 20% della superficie totale del/dei fabbricato/i, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

II. Caratteristiche dei fabbricati

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- c) i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- d) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- e) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- f) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, **salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;**
- g) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

III. Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

Sono tollerati, senza necessità di esplicita dichiarazione anche se utilizzati nei processi produttivi, l'esistenza di:

- 1 kg. di esplosivi;
- 500 kg. di infiammabili;
- 500 kg. di merci speciali.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

Art.IN7 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo e colpa grave.

Resta fermo in tali casi il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

Art.IN8 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;

– i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.IN9 Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

PARTITE/GARANZIE COMPLEMENTARI

Si intendono operanti le seguenti estensioni di garanzia selezionate da un elenco su richiesta del contraente nei limiti, con gli scoperti e con le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

IN-A Rischio locativo

La Società, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale"**.

IN-B Abitazione e arredamento domestico

Le definizioni di fabbricato e di contenuto si intendono integrate rispettivamente dalle definizioni di abitazione e arredamento domestico qualora quest'ultime siano state richiamate in corrispondenza delle partite fabbricato e contenuto

IN-C Merci fluttuanti

La Società si impegna ad assicurare le merci in aumento alla somma prevista in polizza per il contenuto, nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita merci fluttuanti.

Per ciascuna annualità assicurativa il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul premio corrispondente al valore di massimo impegno fluttuante, pari a 2/10 del premio medesimo. **L'acconto anticipato rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.**

Relativamente a tali aumenti il Contraente e/o lo Assicurato deve trasmettere alla Società dichiarazione della somma corrispondente al valore delle merci esistenti in effettivo aumento al contenuto.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- a) **le denunce dei valori delle merci devono essere trasmesse dal Contraente e/o Assicurato alla Società per raccomandata, fax od altro mezzo equivalente con data certa;**
- b) **la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata una data posteriore;**
- c) **la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;**
- d) **la garanzia non è operante per le somme eccedenti il valore di massimo impegno;**
- e) **il premio sarà calcolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa aggiungendo le somme assicurate per ciascun giorno, divise per 360 ed applicando al risultato ottenuto il tasso base annuo indicato nella scheda di polizza;**
- f) **la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.**

Tale premio dovrà essere pagato entro quindici giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all'acconto versato. La garanzia tornerà ad essere pienamente operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

Il Contraente si impegna a non assicurare ulteriori aumenti delle somme assicurate per le merci presso altre compagnie.

IN-D Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino a concorrenza del 10% del massimale Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- b) **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- c) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;**
- d) **quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);**
- e) **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).**

L'Assicurato deve subito informare la Società di procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

IN-E Perdita pigioni

Se un fabbricato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. **Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno.**

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato proprietario e per la pigione quella presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

IN-F Maggiori spese

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito nella corrispondente partita di polizza, le spese straordinarie documentate, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.**

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Non sono indennizzabili le spese sostenute nel caso in cui l'attività dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie e scoperti come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

IN-G Indennità aggiuntiva

In caso di sinistro l'indennizzo, calcolato per le partite fabbricati e contenuto, sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività, della percentuale indicata nella scheda di polizza

IN-H Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e rimozione e ricollocamento macchinario e merci

La Società, in eccedenza al limite di indennizzo previsto dall'Art. IN2 "Estensioni di garanzia" e fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita, rimborsa:

- a) **le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fino al limite del 30% della somma assicurata;**

- b) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, merci, macchinario, arredamento, attrezzature assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

IN-I Cose particolari

Il limite d'indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di 20.000 € previsto nell'Art. IN2 "Estensioni di garanzia" per cose particolari, si intende abrogato e sostituito dalla somma indicata nella specifica partita sulla scheda di polizza.

GARANZIE AGGIUNTIVE

I-1 FRANCHIGIA

Si conviene che per qualsiasi sinistro relativo al fabbricato e al contenuto, l'indennizzo spettante a termini della presente sezione, verrà effettuato **previa la detrazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza, ferme eventuali diverse detrazioni previste sulla medesima scheda.**

I-2 ALLAGAMENTO

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" lettera b. punto 3) la Società, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

La Società non indennizza i danni:

- **verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;**
- **causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;**
- **dovuti a traboccamento, intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.**
- **avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;**
- **causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;**
- **causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;**
- **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- **causati da rigurgito di fognature a seguito di occlusione di condutture**
- **a cose poste in locali interrati o seminterrati.**

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

I-3 ATTI VANDALICI O DOLOSI

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" lettera a. punto 1) e lettera b. punto 1), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici **ed esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio.**

La Società risponde anche dei danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate **con la precisazione che, qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 5 giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.**

La Società non risponde dei danni:

- a) **di furto, rapina, estorsione e saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- b) **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici;**
- c) **di interruzione di processi di lavoro, mancata od anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti od omissioni di controlli o manovre;**
- d) **di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;**
- e) **di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;**
- f) **di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.**

I-4 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso strutturale dei fabbricati assicurati.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- a) **errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;**

- b) i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
- d) terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
- e) effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine e incrostazioni.

I-5 DISPERSIONE LIQUIDI

La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da rottura di contenitori di capacità inferiore a 100 litri e delle relative valvole od organi di intercettazione;
- b) di stillicidio dovuti a corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;
- c) verificatisi in occasione di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, montaggio o smontaggio, prova o collaudo;
- d) derivanti da imperizia e/o negligenza, errata chiusura od apertura di valvole e/o di rubinetti;
- e) causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- f) di fuoriuscita di materiale fuso.

La Società non risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-6 EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera, camini.

La Società non risponde dei danni:

- I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- II. causati da:
 - a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d. gelo, sovraccarico di neve;
 - e. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
 - f. infiltrazione, umidità, stillicidio anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- III. subiti da:
 - a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - b) gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
 - c) merci, macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
 - d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - f) pannelli solari termici o fotovoltaici, lastre in fibrocemento, manufatti in materia plastica e insegne per effetto della grandine.

I-7 EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIÙ LATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti in deroga a quanto previsto al punto III. letterad), anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro.

La Società non risponde dei danni verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Restano ferme le altre esclusioni/limitazioni previste nella garanzia aggiuntiva I-6 "Eventi atmosferici".

I-8 FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti enti:

1. impianti tecnici al servizio del fabbricato se richiamati sulla scheda di polizza alla partita fabbricato, purché non sia richiamato il rischio locativo, o alla partita contenuto
2. apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine se richiamato il contenuto sulla scheda di polizza

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- d) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- e) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

In caso di danni subiti da impianti, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art. SP6 "Determinazione del danno".

I-9 GRANDINE SU AUTOVEICOLI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine ai veicoli iscritti al P.R.A., o ad altri registri esteri, a lui in consegna o custodia per lavori di manutenzione o riparazione o vendita, posti all'aperto nell'ambito dell'azienda. L'indennizzo per singolo veicolo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite ed entro un limite massimo di 12 mesi.

I-10 GRANDINE SU "FRAGILI"

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da grandine a:

- serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali;
- manufatti di materia plastica;
- impianti fotovoltaici e solari termici;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

I-11 INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

A parziale deroga dell'Art. IN6 "Tolleranze" punto III., viene tollerata la presenza di infiammabili e merci speciali, fino al quantitativo indicato sulla scheda di polizza. Non rientrano nella determinazione dei quantitativi di Infiammabili quelli ad uso riscaldamento posti in serbatoi interrati ed i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

I-12 INONDAZIONE E ALLUVIONE

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" lettera b. punto 4), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o meno.

Sono comunque esclusi i danni:

- a cose mobili all'aperto;
- a cose poste in locali interrati o seminterrati,

causati da:

- mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato;

L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

I-13 MERCI IN REFRIGERAZIONE SENZA SISTEMI DI CONTROLLO

A parziale deroga dell'Art. IN2 "Esclusioni" lettera e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata od anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

1. eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;
2. mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-14 MERCI IN REFRIGERAZIONE CON SISTEMI DI CONTROLLO

A parziale deroga dell'Art. IN2 "Esclusioni" lettera e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata od anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

- 1) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;
- 2) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

I sistemi di controllo dell'impianto devono consentire di rilevare, da parte di personale addetto, e di certificare per ciascun banco od armadio o cella frigorifera la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a 12 ore.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-15 MERCI IN REFRIGERAZIONE IN ATMOSFERA CONTROLLATA

A parziale deroga dell'Art. IN2 "Esclusioni" lettera e) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata conseguenti:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei relativi dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Il Contraente/l'Assicurato deve provvedere alla registrazione, per ciascuna cella, dei seguenti dati:

- o temperatura e umidità;
- o percentuale dei componenti della miscela gassosa.

e in caso di anomalie (sinistro) l'Assicurato deve darne immediato avviso, e comunque non oltre il termine di 6 ore, alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

La somma assicurata deve corrispondere al prezzo di vendita della merce immagazzinata che il Contraente/Assicurato prevede di realizzare alla data di apertura di ciascuna cella. L'indennizzo verrà corrisposto nella misura pari al prezzo di vendita che il Contraente o l'Assicurato avrebbe realizzato alla data di apertura delle celle con detrazione dell'importo relativo alla vendita della merce non deteriorata e dei residui.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

- 1) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;
- 2) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

I-16 ROTTURA ACCIDENTALE IMPIANTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua od altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

Sono comprese:

- a) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione se assicurata la partita fabbricato; nonché i danni causati da:
- b) rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture;
- c) da traboccamento e/o intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.

Si intendono esclusi i danni causati da:

- 1) rotture originate da gelo;
- 2) umidità e stitlicidio;
- 3) allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

I-17 ROTTURA BOTTIGLIE

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto a seguito di rottura accidentale delle bottiglie collocate all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni derivanti da vizio di costruzione ed avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, movimentazione, lavori di straordinaria manutenzione, nonché quelli alle bottiglie che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-18 ROTTURA LASTRE

La Società indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto, rimozione ed installazione, **con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.** Sono compresi anche i danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- a) vizio di costruzione;
- b) difettosa installazione;

- c) mancanza di manutenzione;
- d) operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-19 SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai fabbricati e al contenuto assicurati causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento.

Sono esclusi i danni:

- a) ai fabbricati e macchinari (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso) se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione od installazione o del più recente rifacimento;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, strutture in legno o plastica ed al loro contenuto;
- d) causati da valanghe e slavine;
- e) subiti da tettoie, grondaie, pluviali, vetrate e lucernari, salvo che siano stati originati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

I-20 TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. IN4 "Esclusioni" lettera b.punto 4), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni ad un unico sinistro.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti a:

- eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- furto, smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

I-21 TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga dell'Art. IN4 "esclusioni" lettera b.1) la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- a) di inquinamento e/o di contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- b) derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni in genere.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società e il Contraente i hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base del tasso imponibile pari a 0,02‰ e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione, escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario.

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FORMA ALL RISK

Art.INAR1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni indicati sulla scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata, **salvo quanto stabilito dagli Art. INAR2 "Esclusioni" e dall'Art. INAR3 "Delimitazioni di garanzia"**.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro

La Società, senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" fermo quanto previsto dall'Art. SP10 "Limite di indennizzo", indennizza altresì:

- a) i danni materiali e diretti causati da un evento indennizzabile a termini di polizza
 - 1) alle merci, ai macchinari, alle attrezzature e all'arredamento assicurati, da un evento indennizzabile a termini di polizza, poste presso terzi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, **ma comunque entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano** come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato, o nell'ambito della UE; **restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di sovraccarico neve, terremoto, inondazione, alluvione ed allagamento ancorché siano richiamate le suddette garanzie aggiuntive;**
 - 2) cose particolari sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di € 20.000,00. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. **Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.**
 - 3) raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di € 20.000,00 con i sottolimiti di 5.000 € cumulativamente per valori e preziosi, di 15.000 € per raccolte e collezioni e di € 15.000 per singolo oggetto pregiato. La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, **escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico;**
- b) le spese sostenute:
 - 1) per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi comunque quelli radioattivi** disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidato a termini di polizza.
 - 2) per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di smontaggio e montaggio, merci e macchinari assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati, il tutto fino alla concorrenza di un importo pari a 25.000 €;
 - 3) per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno, indennizzabile a termini di polizza, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto. Le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti;
 - 4) dal Contraente per l'onorario del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
 - 5) dal Contraente per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
 - 6) gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che il Contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato con il massimo di 50.000 €.

Art.INAR2 Esclusioni

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,

a. verificatisi in occasione di:

- a.1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- a.2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- a.3) inondazione, alluvione, allagamento, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- a.4) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
- a.5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta sassi;
- a.6) circolazione di mezzi di trasporto nonché trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

salvo che il contraente/Assicurato provi che il sinistro non sia in relazione con tali eventi;

b. causati da o dovuti a:

- b.1) furto, rapina, frode, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- b.2) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b.3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- b.4) crolli, collassi strutturali, assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
- b.5) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose o altre sostanze;
- b.6) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- b.7) guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del "macchinario"; rotture accidentali del "macchinario" che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;
- b.8) montaggio, smontaggio di "macchinario", costruzione, demolizione di "fabbricati";
- b.9) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "macchinario";
- b.10) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso, deperimento, gusto o colore delle "merci"; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci";
- b.11) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- b.12) difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- b.13) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
- b.14) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b.15) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario";

c. subiti:

- c.1) dalle "merci" a seguito di mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere; mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci"; mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero.
- c.2) a seguito di perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- c.3) a seguito di fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;

d. Sono esclusi i danni:

- d.1) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - d.2) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi; nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma d) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art.INAR3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi (esclusi quelli per uso industriale), salvo quanto diversamente specificato all'Art.INAR1;
- b) fabbricati, macchinari attrezzature ed arredamento in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- c) merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- d) aeromobili e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
- e) terreno, boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali vivi in genere;
- f) impianti solari termici o fotovoltaici già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp;
- g) linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
- h) apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la sezione specifica o con altra polizza;
- i) piattaforme/impianti off-shore di trivellazione e/o produzione, linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
- j) i costi di scavo, sterro e riempimento di terreno.

Art.INAR4 Delimitazioni di garanzia

1. Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da **uragani, bufere, tempeste, ciclone, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:**
 - a) macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
 - b) merci poste all'aperto, anche se caricate su automezzi o riposte in container;
 - c) fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie e quanto in essi contenuto;
 - d) capannoni pressostatici e simili, tensostrutture e simili, tendostrutture, strutture geodetiche, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - e) pavimentazioni in genere poste all'aperto nell'ambito della azienda artigianale / industriale assicurata;
 - f) mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. per effetto della grandine

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve sono penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei sopradetti eventi;
2. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da **sovraccarico di neve, la Società indennizza quelli causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto, nonché i conseguenti danni di bagnamento. Si intendono comunque esclusi i danni:**
 - a) a fabbricati, tettoie, serbatoi o sili non conformi alle norme di legge o ad eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o del più recente rifacimento, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate in essi contenuti;
 - b) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (a meno che detti ampliamento e rifacimento siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia), nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate in essi contenute;
 - c) a capannoni pressostatici e simili, tensostrutture e simili, tendo strutture, strutture geodetiche, baracche in legno o plastica, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate in essi contenute;
 - d) causati dallo scivolamento delle tegole;
 - e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere nonché consimili installazioni esterne.
3. Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di **occupazione non militare** della proprietà in cui si trovano, la Società, **qualora l'occupazione stessa si protragga per oltre 5 giorni consecutivi,**

non risponde dei danni, anche se verificatisi durante il suddetto periodo, salvo quelli di incendio, esplosione e scoppio.

4. Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in **conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio**, la Società non risponde dei danni:
- **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
 - **di imbrattamento.**

5. Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di **atti di terrorismo e sabotaggio**, sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico nonché le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: **elettricità, gas, acqua, comunicazioni;** La Società ed il Contraente hanno facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso annuo imponibile pari allo 0,020‰ e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso mentre nel caso tale facoltà sia esercitata dal Contraente, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio annuale successiva alla comunicazione suddetta.

6. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a:
1. impianti tecnici al servizio del fabbricato se richiamati nella scheda di polizza alla partita fabbricato, purché non sia richiamato il rischio locativo, o alla partita contenuto
 2. apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine se richiamato il contenuto nella scheda di polizza,

La Società non indennizza i danni:

- a) **verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;**
- b) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore degli impianti e dei beni assicurati;**
- c) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;**
- d) **causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;**
- e) **causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;**
- f) **a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.**

In caso di danni subiti da impianti, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art. SP7 "Determinazione del danno".

7. Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, **di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento o intercettazione, escluse le grondaie e i pluviali, a seguito di gelo, sono esclusi quelli avvenuti in conseguenza di sospensione dell'attività lavorativa o della distribuzione di energia termica od elettrica, che si sia protratta oltre 48 ore. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività. Sono esclusi i danni al manto stradale ed alle pavimentazioni posti nell'ambito dell'azienda assicurata.**
8. Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, **di spargimento di acqua od altri fluidi provocati da:**
- a) **rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;**
 - b) **qintamento, traboccamento, occlusione o rigurgito di fognature, scarichi, condutture, gronde e pluviali; sono comunque esclusi quelli:**
 - **causati da gelo umidità e stillicidio;**
 - **subiti da cose mobili poste all'aperto;**
 - **a cose poste in locali interrati o seminterrati.**

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

Sono inoltre incluse le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione delle rotture che abbiano provocato il danno, indennizzabile a termini di polizza, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto. Le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

9. Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, di **allagamento la Società non indennizza i danni:**
- **causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;**
 - **causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;**
 - **causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;**
 - **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
 - **a cose poste in locali interrati o seminterrati.**

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

10. Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, di **rottura di lastre, sono esclusi i danni derivanti da:**
- a) **vizio di costruzione;**
 - b) **difettosa installazione;**
 - c) **mancanza di manutenzione;**
 - d) **operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici.**
- Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.**

11. Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, di **dispersione di liquidi, sono esclusi quelli:**
- a) **causati da rottura di serbatoi o contenitori di capacità inferiore a 100 litri e delle relative valvole od organi di intercettazione;**
 - b) **causati da gelo;**
 - c) **causati da o dovuti a trasudamento, stillicidio, corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;**
 - d) **derivanti da imperizia e/o negligenza, errata chiusura od apertura di valvole e/o di rubinetti;**
 - e) **verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggio, smontaggio prova o collaudo;**
 - f) **causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;**
 - g) **di fuoriuscita di materiale fuso.**
- Si intendono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

12. Relativamente a **raccolte o collezioni in genere, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.**

Art.INAR5 Caratteristiche costruttive dei fabbricati

La tipologia dei fabbricati assicurati è indicata sulla scheda di polizza e l'assicurazione è operante a condizione che:

- se indicato "Tipo 1" le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili con strutture portanti del tetto e dei solai comunque costruite;
- se indicato "Tipo 2" le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi.

Art.INAR6 Tolleranze**I. Attività esercitata**

Sono assicurate, se non esplicitamente escluse:

- a) le operazioni di confezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, officina meccanica, purché complementari e accessorie all'attività principale;
- b) le attività secondarie, anche diverse da quella assicurata, svolte su una superficie coperta non superiore al 20% della superficie totale del/dei Fabbricato/i, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

II. Caratteristiche dei fabbricati

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- a) i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, **salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili**;
- e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

III. Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

Sono tollerati, senza necessità di esplicita dichiarazione anche se utilizzati nei processi produttivi, l'esistenza di:

- 1 kg. di esplosivi;
- 500 kg. di infiammabili;
- 500 kg. di merci speciali.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

Art.INAR7 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo e colpa grave.

Resta fermo in tali casi il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

Art.INAR8 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti ed i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.INAR9 Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

PARTITE/GARANZIE COMPLEMENTARI

Si intendono operanti le seguenti estensioni di garanzia selezionate da un elenco su richiesta del contraente nei limiti, con gli scoperti e con le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

IN-A Rischio locativo

La Società, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale"**.

IN-B Abitazione e arredamento domestico

Le definizioni di fabbricato e di contenuto si intendono integrate rispettivamente dalle definizioni di abitazione e arredamento domestico qualora quest'ultime siano state richiamate in corrispondenza delle partite fabbricato e contenuto

IN-C Merci fluttuanti

La Società si impegna ad assicurare le merci in aumento alla somma prevista in polizza per il contenuto, nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla partita merci fluttuanti.

Per ciascuna annualità assicurativa il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul premio corrispondente al valore di massimo impegno fluttuante, pari a 2/10 del premio medesimo. **L'acconto anticipato rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.**

Relativamente a tali aumenti il Contraente e/o lo Assicurato deve trasmettere alla Società dichiarazione della somma corrispondente al valore delle merci esistenti in effettivo aumento al contenuto.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- a) **le denunce dei valori delle merci devono essere trasmesse dal Contraente e/o Assicurato alla Società per raccomandata, fax od altro mezzo equivalente con data certa;**
- b) **la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata una data posteriore;**
- c) **la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;**
- d) **la garanzia non è operante per le somme eccedenti il valore di massimo impegno;**
- e) **il premio sarà calcolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando le somme assicurate per ciascun giorno, divise per 360 ed applicando al risultato ottenuto il tasso base annuo indicato nella scheda di polizza;**
- f) **la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.**

Tale premio dovrà essere pagato entro quindici giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all'acconto versato. La garanzia tornerà ad essere pienamente operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

Il Contraente si impegna a non assicurare ulteriori aumenti delle somme assicurate per le merci presso altre compagnie.

IN-D Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino a concorrenza del 10% del massimale Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- b) **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- c) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente;**
- d) **quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente lettera a);**
- e) **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori, i legali rappresentanti delle Società medesime e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al lettera a).**

L'Assicurato deve subito informare la Società di procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

IN-E Perdita pigioni

Se un fabbricato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. **Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno.**

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato proprietario e per la pigione quella presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi **dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".**

IN-F Maggiori spese

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito nella corrispondente partita di polizza, le spese straordinarie documentate, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.**

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Non sono indennizzabili le spese sostenute nel caso in cui l'attività dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie e scoperti come previsto dalla tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

IN-G Indennità aggiuntiva

In caso di sinistro l'indennizzo, calcolato per le partite fabbricati e contenuto, sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività, della percentuale indicata nella scheda di polizza

IN-H Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e rimozione e ricollocamento macchinario e merci

La società, in eccedenza al limite di indennizzo previsto dall'Art. INAR1 "Oggetto dell'assicurazione" e fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita, rimborsa:

- a) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fino al limite del 30% della somma assicurata.

- b) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, compreso smontaggio e montaggio, merci, macchinario, arredamento, attrezzature assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

IN-I Cose particolari

Il limite d'indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo complessivo di 20.000€ previsto nell'Art. INAR1 "Oggetto dell'assicurazione" per cose particolari, si intende abrogato e sostituito dalla somma indicata nella specifica partita sulla scheda di polizza.

GARANZIE AGGIUNTIVE

I-1 FRANCHIGIA

Si conviene che per qualsiasi sinistro relativo al fabbricato e al contenuto, l'indennizzo spettante a termini della presente sezione, verrà effettuato **previa la detrazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza, ferme eventuali diverse detrazioni previste sulla medesima scheda.**

I-4 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

A parziale deroga dell'Art. INAR2 "Esclusioni", lettera b. punto 4), la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso strutturale dei fabbricati assicurati.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- a) errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;**
- b) i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;**
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;**
- d) terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;**
- e) effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine e incrostazioni.**

I-7 EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIÙ LATI

A parziale deroga dell'Art. INAR4 "Delimitazioni di garanzia" punto 1. Lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti in deroga a quanto previsto all'Art. INAR4 "Delimitazioni di garanzia" punto 1.c), anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro.

La Società non risponde dei danni verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

I-9 GRANDINE SU AUTOVEICOLI

A parziale deroga dell'Art. INAR4 Delimitazioni di garanzia punto 1. Lettera f), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine ai veicoli iscritti al P.R.A., o ad altri registri esteri, a lui in consegna o custodia per lavori di manutenzione o riparazione o vendita, posti all'aperto nell'ambito dell'azienda. L'indennizzo per singolo veicolo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite ed entro un limite massimo di 12 mesi.

I-11 INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

A parziale deroga dell'Art. INAR6 "Tolleranze" punto III., viene tollerata la presenza di infiammabili e merci speciali, fino al quantitativo indicato sulla scheda di polizza. Non rientrano nella determinazione dei quantitativi di Infiammabili quelli ad uso riscaldamento posti in serbatoi interrati ed i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

I-12 INONDAZIONI, ALLUVIONI

A parziale deroga dell'Art. INAR2 "Esclusioni", lettera a. punto 3), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o meno.

Sono comunque esclusi i danni:

- **a cose mobili all'aperto;**
- **a cose poste in locali interrati o seminterrati;**

causati da:

- **mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.**

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua

superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

I-13 MERCI IN REFRIGERAZIONE SENZA SISTEMI DI CONTROLLO

A parziale deroga dell'Art. INAR2 "Esclusioni" lettera c. punto c.1) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e di eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata od anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

- 3. eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;**
- 4. mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.**

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-14 MERCI IN REFRIGERAZIONE CON SISTEMI DI CONTROLLO

A parziale deroga dell'Art. INAR2 "Esclusioni" lettera c. punto c.1) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei relativi dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata od anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

- 3) eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;**
- 4) mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.**

I sistemi di controllo dell'impianto devono consentire di rilevare, da parte di personale addetto, e di certificare per ciascun banco od armadio o cella frigorifera la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a 12 ore.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-15 MERCI IN REFRIGERAZIONE IN ATMOSFERA CONTROLLATA

A parziale deroga dell'Art. INAR2 "Esclusioni" lettera c. punto c.1) la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti:

- eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero e dei relativi dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi ed impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Il Contraente/l'Assicurato deve provvedere alla registrazione, per ciascuna cella, dei seguenti dati:

- temperatura e umidità;
- percentuale dei componenti della miscela gassosa.

e in caso di anomalie (sinistro) l'Assicurato deve darne immediato avviso, e comunque non oltre il termine di 6 ore, alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

La somma assicurata deve corrispondere al prezzo di vendita della merce immagazzinata che il Contraente/Assicurato prevede di realizzare alla data di apertura di ciascuna cella.

L'indennizzo verrà corrisposto nella misura pari al prezzo di vendita che il Contraente o l'Assicurato avrebbe realizzato alla data di apertura delle celle con detrazione dell'importo relativo alla vendita della merce non deteriorata e dei residui.

Sono, comunque, esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto, nonché quelli conseguenti a:

- 4) **eventi per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore;**
- 5) **mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.**

I-17 ROTTURA BOTTIGLIE

A parziale deroga dell'Art. INAR2 "Esclusioni", punto a. lettera 6), la Società indennizza danni materiali e diretti subiti dal prodotto a seguito di rottura accidentale delle bottiglie collocate all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni derivanti da vizio di costruzione ed avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, movimentazione, lavori di straordinaria manutenzione, nonché quelli alle bottiglie che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La Società non pagherà, per sinistro ed anno assicurativo somma superiore a quella indicata alla relativa partita senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

I-20 TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. INAR2 "Esclusioni", punto a. lettera 4), la Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni ad un unico sinistro.

Sono comunque esclusi i danni conseguenti a:

- **eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;**
- **furto, smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 2 "Proroga del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario, la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale e per la sezione incendio)

Conduttori esterni

L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo (sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini), collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione degli impianti e delle apparecchiature stesse.

Contratto di assistenza tecnica

Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore od organizzazioni da esso autorizzate, le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi per parti di ricambio e costi di manodopera, non determinati da cause esterne.

Copie di sicurezza

Copie di dati, procedure e programmi, memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte periodicamente e contenenti la versione aggiornata dei dati, delle procedure originali e dei programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

Dati

Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Programmi standard in licenza d'uso

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Supporti dati

Qualsiasi materiale, magnetico, ottico, scheda e banda perforata, usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Vetri stratificati di sicurezza

Superfici costituite da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI 9187.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.EL1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate se di tipo fisso e pronte all'uso cui sono destinate, che si trovano nell'ambito della ubicazione indicata in polizza, causati da qualunque evento accidentale **che non sia espressamente escluso dal successivo Art.**

EL2 "Esclusioni" anche se verificatisi con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

L'assicurazione vale anche per:

- a) le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- b) le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;
- c) le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;
- d) le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, **esclusi, comunque quelli radioattivi** disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

Art.EL2 Esclusioni

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,

a. verificatisi in occasione di:

- a.1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - a.2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
 - a.3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
 - a.4) terremoto, inondazione, alluvione, allagamento salvo il caso in cui siano state attivate le garanzie nella sezione incendio;
 - a.5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - a.6) trasporto e/o movimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- salvo che il contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b. causati da o dovuti a:

- b.1) ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- b.2) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- b.3) guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- b.4) relativi a difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- b.5) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
- b.6) montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;

- b.7) di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili;
- b.8) difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza
- b.9) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi
- c. Sono esclusi i danni:
 - c.1) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - c.2) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio; salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi; nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art.EL3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i conduttori esterni;
- b) gli elaboratori e gli impianti di processo o di automazione di processi industriali anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo o manovra ad essi connesse;
- c) gli apparecchi trasportati o installati su autoveicoli, imbarcazioni e aerei;
- d) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- e) le macchine a comando automatico e/o controllo numerico;
- f) le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

Art.EL4 Delimitazioni di garanzia

- 1) Relativamente alle spese di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate **la Società non risponde dei costi dovuti a:**
 - a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto;
- 2) relativamente alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso **la Società non indennizza i danni dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;**
- 3) relativamente alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza, **la Società non indennizza i danni dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;**
- 4) relativamente agli impianti ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, **l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso;**
- 5) relativamente ai danni di furto la Società indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature assicurate **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:**
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
 - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) praticando brecce od aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
 - d) in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono avere:

1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;
2. aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm²

Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino ad una altezza superiore a 4 m da:

- a. suolo;
- b. superfici acque;
- c. ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto al punto 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, purché protette.

Art.EL5 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati non conformi

Qualora l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:

- a) mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- b) attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
- c) violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate;

il sinistro risulterà comunque in garanzia previa l'applicazione dello scoperto indicato sulla scheda di polizza.

Sono, comunque, esclusi i danni da furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante. La Società corrisponderà, comunque, l'indennizzo anche in presenza di aperture con Mezzi di chiusura difformi da quelli indicati in polizza purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Art.EL6 Furto apparecchiature elettriche ed elettroniche all'aperto

La garanzia furto è operante anche per le apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate poste all'esterno dei locali, presso l'ubicazione indicata in polizza, **a condizione che il bene Assicurato, sia stabilmente ancorato al suolo o al fabbricato e sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.**

La presente estensione di garanzia sarà operante a condizione che il perimetro risulti protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

Art.EL7 Forma della garanzia

La garanzia con la presente sezione viene prestata a "primo rischio assoluto" e in caso di sinistro, non verrà applicata la regola proporzionale prevista all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art.EL8 Limiti d'indennizzo, franchigie, scoperti

L'assicurazione è prestata con limiti di indennizzo e gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

NORME IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. SP1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
- b) per sinistri conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società;

Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì:

- c) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- f) nel caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. SP2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Art. SP3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle due parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. SP4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;

- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le parti **le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali**, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. SP5 - Valore delle cose assicurate

Relativamente alla sezione Incendio ed altri danni materiali e diretti, il valore a nuovo che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:

I. fabbricati

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato Assicurato, escludendo il valore dell'area,

II. contenuto

a) arredamento, attrezzature, macchinario

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento,

b) merci

il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.

Qualora le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il valore delle stesse viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si considererà quest'ultimo.

Art. SP6 - Determinazione del danno

Il danno, separatamente per fabbricati e contenuto, si determina secondo i seguenti criteri:

A. Si stima l'ammontare del danno a nuovo

A.1) fabbricati

è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area

A.2) macchinario, attrezzature e arredamento

è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate.

A.3) merci

è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. Qualora le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il valore delle stesse viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si considererà quest'ultimo.

B. Si stima l'ammontare del danno allo stato d'uso

- B.1) fabbricati
è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area
- B.2) macchinario, attrezzature e arredamento
è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- B.3) Merci
coincidente con quanto indicato al lettera A. punto 3)

La differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso" costituisce il "supplemento d'indennità". L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità" e quest'ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. A richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al termine dei lavori. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato purché non siano insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e sia stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi avranno cadenza semestrale su richiesta dell'Assicurato. Si precisa che in nessun caso verrà riconosciuto il supplemento d'indennità per fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o ad altri registri esteri.

Agli effetti dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", qualora la somma assicurata risulti:

- superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento di indennità per ogni partita, diventa nullo.
- In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art.SP10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

Art. SP7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell' Art. SP5 "Valore delle cose assicurate" risulta al momento del sinistro che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 15% le somme assicurate, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.**

Si conviene tuttavia che l'applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000 €, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.

Art. SP8 - Raccolte e collezioni-

Qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. SP9 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Art. SP10 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.**

Art. SP11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignorati od ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo**.

Art. SP12 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano insorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno, non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche) e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 €**.

Il pagamento dell'anticipo sarà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 € qualunque sia l'ammontare del danno.

La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse; trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a "Valore a nuovo" in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'Art. SP6 "Determinazione del danno".

Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato dovrà restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata

Art. SP13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. SP14 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse ed ai luoghi ove sono poste previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. SP15 - Servizio di emergenza in caso di sinistro

La Società ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A., con sede in Via Giuseppe di Vittorio 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI), (di seguito "PER") - Società che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione - per consentire ai propri assicurati (di seguito indicati congiuntamente alla Società come le "Parti") di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.

Oggetto della prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art. SP1 "Obblighi in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della sezione incendio il cui importo sia prevedibilmente superiore ad 3.000 € IVA esclusa, che abbiano colpito una delle seguenti partite assicurate:

- fabbricato o rischio locativo;
- contenuto;

il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro e di incaricare PER al fine di svolgere tutte le attività di:

- a) limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
 - incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
 - eventi atmosferici;
 - allagamento, inondazione ed alluvione;
 - terremoto;
 - deterioramento delle merci in refrigerazione;
- b) riparazione di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, e contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali;
- c) salvataggio di merci in refrigerazione.

Esclusioni

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta da PER sono esclusi:

- **i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo;**
- **le spese relative ad onorari periti e la perdita delle pigioni**
- **le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra PER e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;**
- **le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.**

Attivazione del servizio in occasione del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può:

- a) **denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l'intervento della PER;** l'agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del sinistro il desiderata dell'Assicurato all'intervento di PER, e il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:
 - contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno
 - contattare PER per richiederne l'intervento congiunto

Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

- b) contattare direttamente PER al Numero Verde **800 894 527** richiedendo una attività in regime di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza; PER, ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente relativamente al n° di polizza, dati anagrafici e societari, mediante contatto tramite telefonata al Numero Verde o comunicazione e-mail ad indirizzo dedicato (**sinistri.cattolica@gruppoper.com**), provvederà:
 - contattare l'agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro
 - contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo.

PER effettuerà quindi con il perito il sopralluogo in sito nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e PER della operatività del contratto prima di dar seguito all'esecuzione delle attività d'intervento

Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

Nel corso del primo intervento PER effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia **esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.**

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; **in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con PER eventuali ulteriori interventi.**

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società della "Relazione di fine intervento" predisposta da PER costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere da PER e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' Oggetto della prestazione.

Nei casi in cui:

- la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata da PER;
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";

il danno sarà valutato secondo il disposto dell' Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" e Art. SP6 "Determinazione del danno".

Modifica nel servizio di assistenza post sinistro e recesso della Società'.

La Società ha facoltà di:

- risolvere il rapporto con PER e di avvalersi di altra impresa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso scritto al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, garantendo analoghe prestazioni a quelle previste dalla presente condizione;
- recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.

Privacy

Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Lgs. 196-2003 la Società informa che allo scopo di fornire i servizi sopra indicati comunica alcuni dati di polizza a PER, titolare di autonomo trattamento, e viene da PER informata in merito agli interventi resi.

Inoltre, ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti da PER in caso di intervento.

NORME IN CASO DI SINISTRO
SEZIONI INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI
ed
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Art. SP1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro¹ alla sezioni:

- Incendio;
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche;

il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
- b) per sinistri conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società;

Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì:

- c) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- f) nel caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.
- g) per sinistri conseguenti a furto di apparecchiature elettriche ed elettroniche fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'Autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società; nonché adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. SP2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Art. SP3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle due parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. SP4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono obbligatori per le parti **le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali**, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. SP5 - Valore delle cose assicurate

Sezione Incendio ed altri danni materiali e diretti

Relativamente alla sezione Incendio ed altri danni materiali e diretti, il valore a nuovo che le cose assicurate avevano al momento del sinistro si stima nel seguente modo:

- I. fabbricati
 - la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato Assicurato, escludendo il valore dell'area,
 - II. contenuto
 - a) arredamento, attrezzature, macchinario
 - il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento,
 - b) merci
 - il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.
 - Qualora le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il valore delle stesse viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché
 - le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
 - la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
- Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si considererà quest'ultimo.

Sezione apparecchiature elettriche ed elettroniche

Valore delle cose assicurate

Relativamente alla sezione apparecchiature elettriche ed elettroniche si stima il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro nel seguente modo:

- I. **se sono soddisfatte le seguenti condizioni:**
 - a) **la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulta in stato di attività;**
 - b) **sono ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche uguali od analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;**

c) sono trascorsi meno di cinque anni dalla data in cui l' apparecchiatura elettrica ed elettronica è stata acquistata come nuova,

si stima il valore a nuovo che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico,

- II. se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del precedente punto I, si stima valore allo stato d'uso che corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.

Art. SP6 - Determinazione del danno

Sezione Incendio ed altri danni materiali e diretti

Il danno, separatamente per fabbricati e contenuto, si determina secondo i seguenti criteri:

A. Si stima l'ammontare del danno a nuovo

A.1) fabbricati

è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area

A.2) macchinario, attrezzature e arredamento

è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate.

A.3) merci

è il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi. Qualora le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il valore delle stesse viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si considererà quest'ultimo.

B. Si stima l'ammontare del danno allo stato d'uso

B.1) fabbricati

è la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante ed escludendo il valore dell'area

B.2) macchinario, attrezzature e arredamento

è il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

B.3) Merci

coincidente con quanto indicato al lettera A. punto 3)

La differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso" costituisce il "supplemento d'indennità". L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità" e quest'ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. A richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al termine dei lavori. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato purché non siano insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e sia stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi avranno cadenza semestrale su richiesta dell'Assicurato. Si precisa che in nessun caso verrà riconosciuto il supplemento d'indennità per fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o ad altri registri esteri.

Agli effetti dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennità per ogni partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", il supplemento di

indennità per ogni partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento di indennità per ogni partita, diventa nullo. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art.SP10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il danno si determina secondo i seguenti criteri:

- A. si stima l'ammontare del danno a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate
B. si stima il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui.

La differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso" costituisce il "supplemento d'indennità".

L'ammontare del danno, se sono verificate le condizioni previste all'Art. SP5 " **Valore delle cose assicurate**" **Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, punti I.a) I.b) e I.c)**, è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità", quest'ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. **Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile l'indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante anche se il sinistro avviene nei primi cinque anni.**

Se non sono verificate le condizioni previste all'Art. SP5 " **Valore delle cose assicurate**" **Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, punti I.a) I.b) e I.c)**, l'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso"

Art. SP7 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell' Art. SP5 "Valore delle cose assicurate" risulta al momento del sinistro che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 15% le somme assicurate, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.**

Si conviene tuttavia che l'applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000 €, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.

Art. SP8 - Raccolte e collezioni-

Qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. SP9 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Art. SP10 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.**

Art. SP11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignorati od ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

Art. SP12 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano insorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno, non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche) e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 €.**

Il pagamento dell'anticipo sarà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 € qualunque sia l'ammontare del danno.

La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse; trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a "Valore a nuovo" in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'Art. SP6 "Determinazione del danno".

Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato dovrà restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata

Art. SP13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. SP14 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse ed ai luoghi ove sono poste previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. SP15 - Servizio di emergenza in caso di sinistro

La Società ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A., con sede in Via Giuseppe di Vittorio 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI), (di seguito "PER") - Società che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione - per consentire ai propri assicurati (di seguito indicati congiuntamente alla Società come le "Parti") di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.

Oggetto della prestazione

Fermo quanto stabilito dall'Art. SP1 "Obblighi in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della sezione incendio il cui importo sia prevedibilmente superiore ad 3.000 € IVA esclusa, che abbiano colpito una delle seguenti partite assicurate:

- fabbricato o rischio locativo;
- contenuto;

il Contraente e/o l'Assicurato hanno la facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post sinistro e di incaricare PER al fine di svolgere tutte le attività di:

- a) limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
 - incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
 - eventi atmosferici;
 - allagamento, inondazione ed alluvione;

- terremoto;
 - deterioramento delle merci in refrigerazione;
- b) riparazione di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, e contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali;
- c) salvataggio di merci in refrigerazione.

Esclusioni

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta da PER sono esclusi:

- **i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo;**
- **le spese relative ad onorari periti e la perdita delle pigioni**
- **le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra PER e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;**
- **le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.**

Attivazione del servizio in occasione del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, avendo subito un evento dannoso rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può:

- a) **denunciare il sinistro alla propria agenzia chiedendo contestualmente l'intervento della PER;** l'agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del sinistro il desiderata dell'Assicurato all'intervento di PER, e il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:
- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno
 - contattare PER per richiederne l'intervento congiunto

Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

- b) contattare direttamente PER al Numero Verde **800 894 527** richiedendo una attività in regime di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza; PER, ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente relativamente al n° di polizza, dati anagrafici e societari, mediante contatto tramite telefonata al Numero Verde o comunicazione e-mail ad indirizzo dedicato (sinistri.cattolica@gruppoper.com), provvederà:
- contattare l'agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro
 - contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo.

PER effettuerà quindi con il perito il sopralluogo in sito nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e PER della operatività del contratto prima di dar seguito all'esecuzione delle attività d'intervento

Al termine dell'intervento PER farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

Nel corso del primo intervento PER effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia **esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza.**

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) qualora il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza; **in ogni caso è facoltà del Contraente o dell'Assicurato concordare direttamente con PER eventuali ulteriori interventi.**

La sottoscrizione senza riserve da parte del Contraente e/o dell'Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società della "Relazione di fine intervento" predisposta da PER costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere da PER e dalla Società in relazione alle prestazioni di cui all' Oggetto della prestazione.

Nei casi in cui:

- la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata da PER;
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";

il danno sarà valutato secondo il disposto dell' Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" e Art. SP6 "Determinazione del danno".

Modifica nel servizio di assistenza post sinistro e recesso della Società.

La Società ha facoltà di:

- risolvere il rapporto con PER e di avvalersi di altra impresa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso scritto al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, garantendo analoghe prestazioni a quelle previste dalla presente condizione;

- **recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.**

Privacy

Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Lgs. 196-2003 la Società informa che allo scopo di fornire i servizi sopra indicati comunica alcuni dati di polizza a PER, titolare di autonomo trattamento, e viene da PER informata in merito agli interventi resi.

Inoltre, ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti da PER in caso di intervento.

Art. SP16 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Se a seguito del sinistro la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari, il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 8 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. SP17 - Recupero delle cose rubate.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne l'avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SEZIONE CYBER RISK

L'ASSICURAZIONE VIENE PRESTATO NELLA FORMA "CLAIMS MADE AND REPORTED" E OPERA ESCLUSIVAMENTE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PERVENUTE PER LA PRIMA VOLTA ALL'ASSICURATO DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA O IL PERIODO DI OSSERVAZIONE (SE APPLICABILE) E DENUNCIATE AGLI ASSICURATORI NEL CORSO DEL PERIODO DI POLIZZA. EVENTUALI SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE POLIZZA RIDUCONO, FINO AD ANNULLARE, IL MASSIMALE E SONO SOGGETTE A FRANCHIGIA.

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(valide per la presente sezione)

Accesso o utilizzo non autorizzato

L'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Assicurato

- Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;
- l'imprenditore persona-fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale, o un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni dallo stesso svolte per conto dell'Assicurato.

Assicurazione

Contratto di Assicurazione.

Attività pubblicitarie assicurate

L'esposizione del materiale pubblicitario sul sito web dell'Assicurato

Circostanza

Qualsiasi evento che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento. Codice maligno

Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.

Contraente

La persona fisica, la persona giuridica, l'organizzazione o la Società designata a sottoscrivere la polizza.

Danni

Gli importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione, tuttavia il termine Danni non comprende o sta a significare:

1. profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per ingiustificato arricchimento o profitto da parte dell'Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti di ingiunzione o equitativi;
2. rimborso o compensazione di onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;
3. multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;
4. risarcimento per i danni punitivi o esemplari, **a meno che gli stessi non siano assicurabili** in base alla legge in ogni modo applicabile che favorisca la copertura di tali danni punitivi o esemplari;
5. sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'assicurato;
6. **risarcimento per i danni liquidati per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di liquidazione dei danni;**
7. ogni importo per il quale l'Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcuna azione contro l'Assicurato.

Danno alle cose o agli animali

Il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni tangibili e le lesioni o la morte provocata agli animali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

Danno alle persone

Lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo che ne derivino.

Divulgazione non autorizzata

La divulgazione (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.

Denial of Service Attack

Attacco con il quale l'autore dello stesso intenda colmare la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società

Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 o A.2.

Fornitori di servizi nominati dalla Società

Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. CR1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.

Fornitore di servizi (Provider)

Qualunque service provider terzo che fornisca servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.

Franchigia

La franchigia applicabile per ogni sinistro, indicata nella scheda di polizza.

Informazioni identificative personali non pubbliche

1. Le informazioni mediche o sanitarie relative al soggetto;
2. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative al soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;
4. le seguenti informazioni relative ad un soggetto:
 - il numero di identificazione inclusa la patente di guida o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
 - i recapiti telefonici non pubblicati; e
 - i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN;

se tali informazioni sono relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale, ma non include le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti nella documentazione amministrativa.

Informazioni societarie di terzi

I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.

Legge sulla notifica della violazione

Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti alle cui informazioni identificative personali non pubbliche abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente abbiano avuto accesso soggetti non autorizzati.

Legge sulla Privacy

Qualsivoglia legge o normativa Italiana o straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsivoglia Paese (ivi incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche

Manager

Manager e/o dirigente di una Società

Massimale Aggregato

Il massimale aggregato indicato nella scheda di polizza

Materiale Pubblicitario

Ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche, compresa pubblicità, video, i contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room ma non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.

Multa

1. Ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di da qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle Multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;
2. le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficenza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.;

Non si intendono Multe:

- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
- i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
- i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e / o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad procedimento o indagine.

Parte Correlata

L'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, direttori, funzionari, Manager, partner o fornitori persona fisica indipendenti dell'Assicurato.

Patrimonio Informativo

Il software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

Perdita di profitto

1. Il profitto netto al lordo delle imposte che l'Assicurato non sia stata in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
 - a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
 - b. tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.

La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare tale interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la Perdita di Profitto devono essere prese in dovuta considerazione le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di profitti estesa

La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

Perdite (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification.

Perdite (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.)

I danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification, le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe.

Perdite da interruzione di attività

1. Perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.

Non si intendono comprese nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

- a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- c. costi o spese che l'assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata ad ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.

Perdite per mancata protezione dei dati:

1. Per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato, i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;
2. per qualunque database a cui l'assicurato non riesca ad accedere, il minore dei costi e delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'assicurato per:
 - a. riottenere l'accesso a tale database;
 - b. ripristinare tale database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima dell'impossibilità di accedervi da parte dell'assicurato;

pertanto per la perdita per mancata protezione dei dati si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall'assicurato per provare a realizzare quanto indicato ai punti 1. e 2., a condizione che il database non possa essere ragionevolmente accessibile, ripristinato, riunito, assemblato.

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

Non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:

- a) i costi o le spese sostenute dall'assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
- b) i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
- c) il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
- d) perdita derivante da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
- e) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

Periodo di polizza

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

Periodo di ripristino

Il periodo di tempo che:

1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine;

a condizione che il periodo di ripristino non superi i trenta (30) giorni e che il ripristino dei sistemi informatici non avvenga oltre il termine del periodo di ripristino se tali sistemi sono realmente e necessariamente interrotti o sospesi di nuovo entro un'ora da tale ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale.

Periodo esteso di interruzione

Periodo che:

- inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;
- termina nel giorno e nell'ora in cui l'assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;

fermo restando che il periodo esteso di interruzione non potrà eccedere i trenta (30) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Privacy Policy

Il documento programmatico per la sicurezza adottato dall'assicurato per l'adeguamento all'Art. 34 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso alle informazioni identificative personali non pubbliche.

Procedimento

Una richiesta di informazioni, una domanda di indagine civile, o un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

Richiesta di risarcimento

1. Una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un assicurato;
3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale richiesta di risarcimento descritta al punto 1.

Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente polizza, come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento. Tali richieste di risarcimento si intenderanno presentate alla data di presentazione della prima richiesta di risarcimento.

Sicurezza Informatica (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici

per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

Sicurezza informatica (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F.

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco ad un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

Sistemi Informatici (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D.)

Computer e relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up:

- gestiti e di proprietà dell'assicurato ovvero da questa noleggiati;
- gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.

Sistemi Informatici (definizione relativa alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., ed F.

I computer ed i relativi dispositivi di input e output, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete e sistemi di back up:

1. gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;
2. gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;
3. soltanto in riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera F., gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, tuttavia tale copertura è soggetta al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Sistemi informatici di terzi

Sistemi informatici che:

- non siano di proprietà dell'Assicurato;
- non vengano gestiti o controllati dall'Assicurato.

Si intendono inoltre esclusi i sistemi informatici di terzi, in relazione ai quali l'assicurato svolga dei servizi

sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Spese correlate alle richieste di risarcimento

1. Le spese ragionevoli e necessarie richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. CR6 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento" lettera A.;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'assicurato con il previo consenso scritto della Società.

Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per un esperto informatico

Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Spese straordinarie

1. Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
 - a. tali spese siano superiori alle spese sostenute dall'Assicurato, qualora non ci sia stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
 - b. tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;
2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Tra le Spese Straordinarie non si rientrano, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici, o i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Società

L'impresa di assicurazione.

Vertice Aziendale

I soggetti che ricoprono nell'ambito dell'Assicurato le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; amministratore unico, amministratore delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager; ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.

Violazione della Sicurezza

1. Accesso o Utilizzo non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'accesso o utilizzo non autorizzato derivante dal furto di una password da un sistema informatico o dall'Assicurato;
2. Denial of Service Attack nei confronti dei sistemi informatici o sistemi informatici di terzi;
3. danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.

Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, Violazioni della Sicurezza correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica saranno considerate come un'unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

SEZIONE CYBER RISK NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.CR1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società conviene con il Contraente, sulla base di quanto dichiarato e nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza, di prestare le seguenti garanzie:

A. Responsabilità per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy

La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, eccedenti la franchigia, che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, ivi incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Polizza e denunciate per iscritto alla Società nel corso del Periodo di Polizza per:

- 1 furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile, purché tale furto, perdita, o divulgazione non autorizzata avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità;
- 2 uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica, purché tale atto o evento avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità:
 - a) alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - b) impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice maligno (malicious code) da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi;
 - c) partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato ad un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi;
- 3 mancanza colposa da parte dell'Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati punti A.1 o A.2 in violazione di una Legge sulla notifica della violazione (Breach Notification Law); purché l'evento che dà origine all'obbligo dell'Assicurato ai sensi della Legge sulla notifica della violazione della Privacy avvenga per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del Periodo di polizza;
- 4 inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
 - a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
 - b) richiede all'Assicurato, previa richiesta dell'interessato, di garantire l'accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
 - c) ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche;
 purché gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale avvengano per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza;
- 5 inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità al 15 U.S.C. §1681m della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente, o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità al 15 U.S.C. §1681W della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; purché gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento avvengano per la prima volta dopo la data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità o successivamente ad essa e prima della scadenza del periodo di polizza;

B. Spese e Costi per Privacy Notification

La Società si obbliga ad indennizzare /risarcire il Contraente/Assicurato per spese e costi per Privacy Notification, eccedenti la franchigia e sostenute dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società, derivanti dall'obbligo dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto ai punti A.1 e/o A.2 che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza,

purché l'evento o il ragionevole sospetto di un evento sia rilevato per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.

Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall'Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro un (1) anno dalla comunicazione alla Società dell'evento o dal ragionevole sospetto dell'evento:

- 1 per:
 - a) nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l'esistenza e la causa di un'eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all'Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
 - b) le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le azioni che l'Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche;

a condizione che durante il complessivo Periodo di Polizza l'ammontare di cui ai precedenti punti (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l'importo indicato nel "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" alinea Spese per Privacy Notification.

- 2 per provvedere alla notifica:
 - a) ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile;
 - b) a discrezione della Società, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura;
- 3 per le spese di consulenza per pubbliche relazioni allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all'Assicurato.

Le Spese e Costi per Privacy Notification saranno indennizzate/risarcite per la parte eccedente franchigia applicabile e non comprenderanno i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

C. Difesa in Giudizio

La Società si obbliga ad indennizzare /risarcire l'Assicurato in relazione a le Spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, sostenute dall'Assicurato con il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un procedimento che coinvolga l'Assicurato, instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti ai punti A.1, A.2 o A.3 del presente articolo, che avvenga per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e prima della scadenza del periodo di polizza.

D. Responsabilità per l'Attività Multimediale e Pubblicitaria

La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire l'Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, eccedenti la franchigia, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente ad una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza, per uno o più dei seguenti atti, purché tali atti siano colposi e siano stati commessi per la prima volta successivamente alla data di effetto della presente polizza o di sue sostituite senza soluzione di continuità e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell'Assicurato:

- 1 diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, infusione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
- 2 violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
- 3 invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, della persona, della voce o dell'immagine;
- 4 plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
- 5 violazione del copyright;

- 6 violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di servizio;
- 7 improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.

E. Mancata Protezione dei Dati

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, eccedenti la Franchigia, e sostenute dall'Assicurato in conseguenza di:

- 1 alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
 - 2 impossibilità di accesso al Database Informatico;
- occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica, a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

F. Copertura dei danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, eccedenti la Franchigia, sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile) come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici che avvenga per la prima volta durante il Periodo di Polizza e sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica; a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

Art.CR2 ESCLUSIONI

La copertura prevista dalla presente assicurazione non si applica a richieste di risarcimento o perdite:

- A. derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali;**
- B. derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, prassi, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto;** posto che, tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'assicurato;
- C. derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata;**
- D. derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale;** fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
 1. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A. punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
 2. in relazione alla garanzia di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera D. punto 4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
 3. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- E. derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori, incluse, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione, la violazione o l'inosservanza degli Artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge n° 287/1990, Artt. 2598- 2601 del Codice Civile Italiano, Art. 9, Legge n° 192/1998, Art. 18- 27-quater del Codice del Consumo Italiano, D. Lgs. n° 145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni;**
- F. derivanti o risultanti da - effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette,** tuttavia, questa esclusione non si applica alle:
 1. richieste di risarcimento previste dalle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere A. punto 1, A. punto 2, A. punto 3. e lettera C;

2. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;
- G. derivanti o risultanti da:**
1. **reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A. punto 5) o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell' assicurato;**
 2. **distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'assicurato o per conto di quest'ultimo;**
- H. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della presente polizza:**
1. **se l'assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;**
 2. **in relazione al quale l'assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza;**
- I. derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;**
- J. derivanti o risultanti da:**
1. **violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione alcuna, le associazioni di tipo mafioso (Art. 416-bis C.P.), associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea di tabacchi (D. P. R. n° 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del D.P.R. n° 309/1990), associazione per delinquere (Art. 416 C.P.) e qualsivoglia ulteriore reato come la corruzione (Art. 318 C.P. e ss.), la malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis C.P.), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Art. 377-bis e 378 C.P.), rapina (Art. 628 C.P.), l'estorsione (Art. 629 C.P.), la truffa (Art. 640 C.P. e ss.), il riciclaggio (Art. 648-bis C.P.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter C.P.), le disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo n° 286/1998), violazioni del copyright (Articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge n° 633/1941) così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi;**
 2. **violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;**
 3. **ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori ecc, inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni violazione o inadempimento dell'Art. 36 della Costituzione Italiana, del Decreto Legislativo n° 66 dell'8 Aprile 2003; della Legge n° 977 del 17 Ottobre 1967 e sue successive modificazioni ed integrazioni; della Legge n° 300 del 20 Maggio 1970; della Legge n° 604 del 15 Luglio 1966; della Legge n° 223 del 23 Luglio 1991; del Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni ovvero la violazione dei Contratti Collettivi applicabili così come delle altre legge o normativa simili o**

analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;

4. ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.

Resta peraltro inteso che le esclusioni di cui sopra (punti 1., 2., 3. e .4.) non si applicano alle richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2 e A.3, o al pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata;

- K. derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
- L. derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
- M. derivante o risultante da:
1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
 2. violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
 3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
 4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società' controllata dall'Assicurato;
 5. ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A. punto 2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo;
- N. siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C. o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione;
- O. derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione; posto che tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;
- P. derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente;
- Q. derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:
1. perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;

2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
 3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
- R. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A. (1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:**
1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell' Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 3. pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
- restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
- S. con riferimento alla garanzia di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera D. ogni richiesta di risarcimento o perdita:**
1. derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
 2. derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
 3. presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
 4. derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
 5. derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
 6. in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner;
- T. derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;**
- U. sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:**
1. amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
 2. formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; gli assicuratori non avranno alcun dovere o obbligo di manlevare gli assicurati in relazione a richieste di risarcimento o provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino da o in conseguenza di, o in qualsiasi modo coinvolgano, interamente o in

- parte, la formazione, la crescita, la presenza, il rilascio o la dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
3. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
 4. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.
- V. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
- W. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F., derivanti o risultanti da:
1. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
 2. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
 3. qualsiasi guasto satellitare;
- X. con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- Y. derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.

Art.CR3 MASSIMALE

Il massimale indicato sulla scheda di polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della presente polizza.

Nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie indicato in scheda di polizza, sono indicati i sottomassimali per sinistro e anno indennizzabili rispettivamente per:

- A. le Spese e Costi per la Sicurezza delle informazioni e della Privacy;
- B. le Spese e Costi per Privacy Notification;
- C. i Danni e le Spese correlate alla Richiesta di Risarcimento;
- D. le Spese e Costi per Attività Multimediale e Pubblicitaria;
- E. le Perdite per la Protezione dei Dati;
- F. le Perdite da Interruzione di Attività.

I sottomassimali di cui sopra, ed i relativi eventuali sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza e non andranno pertanto a sommarsi allo stesso.

Né l'inclusione di più di un assicurato ai sensi della presente polizza, né la presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica aumenterà il massimale aggregato.

La Società non è tenuta a coprire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti, successivamente all'esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nella scheda di polizza (incluso, ove applicabile, successivamente al deposito cauzionale di una somma equivalente al Massimale Aggregato o di una somma pari a di ogni altro massimale applicabile presso il tribunale competente).

A seguito del pagamento, la Società avrà diritto ad astenersi dall'ulteriore attività di difesa relativa ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando il la gestione della difesa all'Assicurato.

Art.CR4 FRANCHIGIA

L'importo della Franchigia indicato in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento. La franchigia sarà corrisposta contestualmente al pagamento da parte del contraente dei danni o delle spese correlate alle richieste di risarcimento. Il pagamento della franchigia costituisce una condizione sospensiva del pagamento da parte della Società di ogni importo di cui alla presente polizza, e la Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia, nei limiti del massimale aggregato o di ogni altro massimale applicabile. Il contraente effettuerà i pagamenti nei limiti della franchigia alle altre parti indicate dalla Società.

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. ed F. la franchigia indicata in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente ad ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell'attività.

La Franchigia può essere anche espressa in percentuale sul danno indennizzabile.

Art.CR5 VALIDITA' TERRITORIALE

La presente Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.

Art.CR6 DIFESA IN GIUDIZIO E TRANSAZIONI SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

A. La Società avrà il diritto, ove decidesse di farlo, di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente polizza per:

1. ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni che siano risarcibili ai sensi della presente polizza, anche nel caso in cui una o più contestazioni rivolte all'Assicurato relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente;
2. ai sensi di quanto previsto al punto I. lettera C., ogni richiesta di risarcimento sotto forma di Procedimento.

L'avvocato difensore dovrà essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società ma, in mancanza di tale accordo, prevarrà la decisione della Società.

B. In relazione ad ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni che siano risarcibili nel rispetto dei termini della presente polizza, la Società si farà carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute con il suo previo consenso scritto. **Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni ovvero dei costi per Privacy Notification sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento. I danni, le spese ed i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell'Assicurato.**

C. Se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l'esposizione della Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere:

1. l'importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, al netto della franchigia residua, e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto;
2. in aggiunta a quanto previsto al punto 1., il cinquanta per cento (50%) di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo extragiudiziale, sommato al cinquanta per cento (50%) di ogni summenzionato danno al di sopra dell'importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta. Il restante cinquanta per cento (50%) di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell'importo per il quale la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere transatta, resta a totale carico dell'Assicurato;

in alternativa a quanto previsto ai punti 1. e 2. il massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile), a seconda di quale sia il valore inferiore, e la Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, il cui controllo passerà all'Assicurato.

Art.CR7 COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

A. Se nei confronti dell'Assicurato viene presentata una richiesta di risarcimento, **l'Assicurato dovrà inviare, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata unitamente ad ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto. In nessun caso tale notifica alla Società potrà pervenire successivamente al termine del periodo di polizza, ovvero oltre il trentesimo (30) giorno successivo**

alla data di scadenza del periodo di polizza in caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta (30) giorni del periodo di polizza.

- B. **In relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera B.** per un obbligo legale di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione a causa di un evento (o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento) descritto nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 e A.2, **tale evento o il ragionevole sospetto del verificarsi di un evento deve essere comunicato per iscritto alla Società non appena possibile, durante il Periodo di Polizza successivamente alla scoperta dell'evento da parte dell'Assicurato.**
- C. **Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà essere fornita comunicazione scritta alla Società, a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata, contenente:**
1. **i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento**
 2. **lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;**
 3. **i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.**
- Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta presentata conformemente ai summenzionati requisiti sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.**
- D. Una richiesta di risarcimento o un obbligo legale previsto dal precedente paragrafo A. o B. si considererà comunicato alla Società al ricevimento da parte di essa della comunicazione scritta inviata a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata avente ad oggetto la richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, o un atto, un errore, o un'omissione, dai quali si potrebbe ragionevolmente prevedere possa derivare una richiesta di risarcimento se fornita in conformità al precedentemente paragrafo C.
- E. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. **l'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database così come previsto dalla presente Polizza; a condizione che tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza siano scoperte e segnalate (in conformità all'Art. CR10 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza;**
- F. con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera F., **l'Assicurato deve inoltrare alla Società appena ne abbia avuto conoscenza a mezzo fax o raccomandata, la comunicazione scritta dell'interruzione o sospensione dei sistemi Informatici, così come previsto dalla presente polizza. Tale comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci (10) giorni dopo la fine del periodo di polizza; tuttavia, tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate (in conformità all'Art. CR10 "Prova e stima della perdita") alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza**

Art.CR8 ASSISTENZA E COLLABORAZIONE

- A. La Società ha la facoltà di effettuare i controlli che ritenga necessari, e **l'Assicurato dovrà collaborare con la Società in tutti i predetti controlli. L'Assicurato sarà tenuto a dare esecuzione - direttamente o per il tramite di terzi dallo stesso incaricati - a tutti i documenti necessari e garantire tutta l'assistenza richiesta dalla Società. L'Assicurato si impegna a non effettuare alcuna azione che aumenti l'esposizione della Società ai sensi della presente polizza.**
- B. Su richiesta della Società, **l'Assicurato offrirà la propria collaborazione nelle transazioni, nella gestione dei procedimenti e nell'esercitare il diritto all'ottenimento di pagamenti o risarcimenti nei confronti di persone fisiche e giuridiche che possano essere responsabili nei suoi confronti in conseguenza di atti, errori o omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali l'Assicurazione viene accordata ai sensi della presente polizza; e l'Assicurato parteciperà alle udienze e ai procedimenti e si adopererà per garantire e fornire le prove e per assicurare la partecipazione dei testimoni.**
- C. **L'Assicurato non ammetterà responsabilità, non effettuerà pagamenti, né assumerà obblighi, non si farà carico di spese, non concluderà alcuna transazione, né pattuirà sentenze o lodi arbitrali o disporrà di richieste di risarcimento senza il consenso scritto della Società. L'adeguamento alla Legge sulla Notifica della Violazione non sarà considerato come un'ammissione di responsabilità agli effetti di quanto stabilito alle lettere C. e D.;**

- D. **Eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'assistenza e la collaborazione con la Società non rappresentano Spese correlate alle richieste di risarcimento ai sensi della polizza.**

Art.CR9 SURROGAZIONE

Se, ai sensi della presente polizza, è effettuato un pagamento e la Società gode dei diritti di surrogazione spettanti all'Assicurato nei confronti di un terzo, essa manterrà tali diritti. L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti. **L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la franchigia.** Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

Art.CR10 PROVA E STIMA DELLA PERDITA

A. Prova della Perdita

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettere E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l'Assicurato deve:

1. **redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta e dettagliata della perdita, entro novanta (90) giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell'attività sostenuta dall'Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i sei (6) mesi successivi la fine del periodo di polizza (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società). Tale prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita da mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell'attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell'attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il "fair value" di tali interessi e l'importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell'attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;**
2. **su richiesta della Società, rilasciare un'apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento per tale perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività.**

I costi e le spese per predisporre una prova della perdita e per stabilire e provare la perdita da mancata protezione dei dati, la perdita da Interruzione dell'attività o qualsiasi altra perdita ai sensi di questa polizza saranno effettuate a cura e spese esclusive dell'Assicurato e non saranno coperti dalla presente polizza.

B. Stima della Perdita

Se l'Assicurato e la Società non trovano' un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l'Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina. Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all'esame dell'arbitro; l'accordo raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società. L'Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell'arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell'ammontare di una perdita, e non disciplina la determinazione della copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza.

Art.CR11 RECUPERO DEI BENI

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o database dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte. Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri beni economici, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società stessa ed infine per il pagamento della franchigia sostenuta dall'Assicurato. Se il bene recuperato non è una somma di denaro o altri beni economici, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore della Società.

Art.CR12 ALTRA ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa prevista dalla presente polizza si applicherà in eccedenza rispetto ad ogni altra Assicurazione valida e riscuotibile sottoscritta dall'Assicurato, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l'altra Assicurazione sia stata redatta solo come specifica Assicurazione per l'eccedenza rispetto al massimale aggregato o altro massimale applicabile della presente polizza.

Art.CR13 COMPLETEZZA DEL CONTRATTO

Accettando la polizza, **l'Assicurato riconosce che la presente polizza costituisce l'intero accordo fra la Società e l'Assicurato in relazione ad essa.**

Art.CR14 CESSIONE

I diritti e le obbligazioni di cui alla presente polizza relativi ad ogni Assicurato non potranno essere ceduti. In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato, tale Assicurazione coprirà il legale rappresentante dell'Assicurato in qualità di Assicurato, secondo quanto consentito dalla presente polizza.

Art.CR15 RECESSO E RISOLUZIONE

La Società potrà recedere dalla presente sezione di polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo rispettivamente al Contraente o alla Società all'indirizzo indicato comunicazione scritta con preavviso di 30 gg rispetto alla scadenza annuale.

Le altre sezioni della presente polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore ed il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.

Art.CR16 FORMA SINGOLARE DI UN TERMINE

Laddove venga utilizzata la forma singolare di un termine, la stessa includerà anche il plurale qualora il contesto lo richieda.

Art.CR17 LEGGE APPLICABILE

La presente polizza, ivi inclusa la sua interpretazione, applicazione e validità è regolata dalla legge Italiana.

SEZIONE FURTO E RAPINA

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Abitazione

Locali di proprietà o in uso all'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda assicurata.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche ed i relativi impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali ad esempio stampanti, computer, fotocopiatrici, impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario, bilance elettroniche e registratori di cassa; elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, impianti ed apparecchi per la preparazione di cliché e matrici, il tutto anche ad impiego mobile purché nei locali o nell'ambito dell'azienda assicurata, **purché nei locali o nell'ambito dell'azienda. Sono sempre esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

Arredamento abitazione

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, nonché quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente l'abitazione dell'Assicurato.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di merci, cose particolari, oggetti preziosi, raccolte e collezioni, valori e preziosi.

Contenuto

Insieme di macchinari, attrezzature, impianti tecnici al servizio del fabbricato, arredamento e merci.

Cose particolari

Disegni, modelli, cliché, stampe, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili, registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo. Se le cose particolari costituiscono i prodotti dell'attività assicurata, vengono considerate merci.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio della attività dichiarata compresa, se prevista nella scheda di polizza, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, contenenti i beni assicurati che devono avere pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno.

Fissi e Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp, altri impianti e installazioni al servizio del Fabbricato nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Macchinari, attrezzature ed arredamento

Macchine, apparecchi ed impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti, attrezzi, utensili, ricambi, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, vasche; impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, di trasporto (purché di proprietà dell'azienda assicurata), nonché impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili); distributori automatici di merci, cibi e bevande purché all'interno del fabbricato; indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro; insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e

quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda, il tutto ovunque, secondo naturale destinazione, nell'ambito dell'azienda assicurata, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di merci, merci speciali, fabbricati, cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merchi

Le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati e i prodotti finiti, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, i preziosi ed i metalli preziosi per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplosivi; il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda assicurata, anche su mezzi di trasporto.

Si intendono compresi nella definizione di merci i natanti, le imbarcazioni e i veicoli iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, se a lui in consegna o custodia per lavori di manutenzione, riparazione, vendita (questi ultimi anche se di proprietà dell'Assicurato), o in semplice custodia nel caso di autorimesse. Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merchi speciali
Celluloide grezza ed oggetti di celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili, eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Mezzi di custodia

Cassaforte od armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusa, di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti od al pavimento.

Oggetti pregiati

Oggetti di valore singolo superiore a 15.000 €, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte; mobili di antiquariato, pergamene, archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere.

Preziosi

Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, il tutto anche se costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

Raccolte e collezioni

Raccolta di oggetti congeneri, condotta con criteri prestabiliti, basati sul valore storico, artistico, scientifico o sul pregio intrinseco, oppure soltanto per curiosità o come hobby.

Rapina

La sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta nei locali dell'attività assicurata ove è posto il Contenuto anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

Ai fini dell'assicurazione si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Sinistro

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, biglietti per mezzi di trasporto, buoni pasto e simili, schede telefoniche e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Vetri stratificati di sicurezza

Superfici costituite da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI 9187.

SEZIONE FURTO E RAPINA NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.FU1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, **senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile**, i danni di furto e rapina del contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, **all'interno del fabbricato posto nella ubicazione di rischio indicata in polizza.**

La garanzia furto è operante se il fabbricato presenta i mezzi di chiusura previsti all'Art. FU5 "Mezzi di chiusura dei locali per la garanzia furto" e l'autore del furto si è introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone i mezzi di chiusura mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; **per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;**
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) praticando brecce od aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- d) in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La Società corrisponderà, comunque, l'indennizzo anche in presenza di aperture con mezzi di chiusura difformi da quelli indicati in polizza purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

Qualora l'autore del furto, commesso nei modi sopra indicati, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante, **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**

1. **l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
2. **il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni lavorative all'interno dei locali stessi.**

Art.FU2 Estensioni e limitazioni di garanzia

La Società indennizza con il limite della somma assicurata indicata alla partita contenuto e con limiti, franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza:

- a) il furto e la rapina di cose particolari, raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati; si precisa **che la presente estensione opera per i valori e per i preziosi esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave**, mentre relativamente alle cose particolari l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state ricostruite. **Se tale ricostruzione non avvenisse entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizzerà il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico;**
- b) il furto e la rapina di merci attinenti attività diversa da quella dichiarata in polizza
- c) il furto commesso:
 - attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate purché con rottura dei vetri retrostanti senza l'introduzione dell'autore nei locali assicurati;
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le 8 e le 24 quando le porte vetrate, purché chiuse e le vetrine fisse, sono protette dal solo vetro;
- d) i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumato o tentato alle parti di fabbricato costituenti i locali dove è posto il contenuto, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- e) i danni al contenuto, compresi gli atti vandalici, per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
- f) il furto e la rapina del contenuto posto in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale;

- g) il furto e la rapina del contenuto, escluso valori e preziosi, temporaneamente posto in locali di mostre, esposizioni, fiere ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti dal precedente articolo;
Se conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, fermo il limite della somma assicurata alla partita contenuto, la Società rimborsa le spese;
- h) sostenute per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
- i) sanitarie, **esclusi comunque i medicinali**, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di rapina consumati o tentati.

Si conviene inoltre che relativamente ai veicoli iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, fermo quanto indicato nella definizione di merci, risulta escluso il furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli, nonché nel caso di autorimesse risulta escluso il furto dei componenti e delle parti accessorie installate sugli stessi se non avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli.

Art.FU3 Beni esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - esclusi quelli per uso industriale -, salvo quanto diversamente specificato nel precedente articolo;
2. merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica polizza;
3. aereomobili, imbarcazioni, natanti e veicoli a motore iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
4. apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la sezione specifica o con altra polizza;
5. contenuto in godimento dell'Assicurato, rientrante in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati.

Art.FU4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. FU1 "Oggetto dell'assicurazione";
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela od affinità, se coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti che non riguardano la materialità delle cose assicurate;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- h) al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.

Art.FU5 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali per la garanzia furto

I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono avere:

1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;

2. aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm²

Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino ad una altezza superiore a 4 m da:

- a. suolo;
 - b. superfici acquee;
 - c. ripiani praticabili ed accessibili dall'esterno per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, quali scale, corde e simili;
- in deroga a quanto previsto ai punti 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso purché protette.

Art.FU6 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei fabbricati non conformi

Qualora l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:

- a. mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- b. attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
- c. violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate;

il sinistro risulterà comunque in garanzia **previa l'applicazione dello scoperto indicato sulla scheda di polizza.**

Sono esclusi i danni di furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.

Art.FU7 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

L'assicurazione opera anche se il furto o la rapina vengono commessi utilizzando per l'asportazione del contenuto Assicurato veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata ed in uso al Contraente o all'Assicurato.

Art.FU8 Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

L'assicurazione è prestata nei limiti di indennizzo e con le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza con l'avvertenza che, qualora operino due o più detrazioni percentuali, le stesse si intendono unificate al massimo al 30%, ferma la franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.

GARANZIE COMPLEMENTARI

FU-A Valori e Preziosi

La Società indennizza, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in:

- a) cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
 - b) cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa;
- fino all'importo indicato nella scheda di polizza.

FU-B Portavalori

La Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita portavalori e senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati in polizza, dal Contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'esercizio, a seguito di:

- a) furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- d) rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
- e) furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

La garanzia è operante per il tragitto dall'esercizio stesso al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Dalla garanzia sono escluse le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.

Resta convenuto che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto indicato nella scheda di polizza

GARANZIE AGGIUNTIVE

F-1 Franchigia

In caso di sinistro al Contenuto il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% della somma assicurata col minimo di 1.000 € ed il massimo di 5.000€, fermi gli scoperti già previsti all'Art. FU10 "Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti". In caso di concomitanza della presente franchigia con gli scoperti già previsti all'Art. FU8 "Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti" verrà applicata come unica detrazione quella più elevata.

F-2 Arredamento domestico

La definizione di contenuto si intende integrata da "arredamento domestico" qualora quest'ultimo sia stato richiamato in corrispondenza della partita contenuto

F-3 Enti all'aperto

L'assicurazione è estesa al furto del contenuto posto all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, nel limite indicato sulla scheda di polizza, **ad esclusione apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, purché il perimetro risulti protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.**

Affinché la presente garanzia risulti operante il furto deve avvenire secondo la modalità prevista alla lettera a) dell'Art. FU1 "Oggetto dell'assicurazione". Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

Relativamente ai veicoli posti all'aperto, se rientranti nella definizione di merci, la garanzia opera nel caso in cui gli stessi siano chiusi a chiave e le chiavi siano riposte all'interno dei locali. Si intende escluso il furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli, mentre è compreso il furto dei componenti e delle parti accessorie dei veicoli purché sia avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

F-4 Impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato. Tale impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone.

Qualora le condizioni di cui al punto precedente non siano soddisfatte o qualora risulti che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era funzionante, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.

F-5 Valore a nuovo

A parziale deroga dell'Art. SF6 "Determinazione del danno", l'ammontare del danno è determinato dalla sommatoria del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità, quest'ultimo dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo (valore a nuovo) e quello determinato allo stato d'uso (valore allo stato d'uso).

Il supplemento d'indennità verrà liquidato entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Agli effetti dell'indennizzo si conviene che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun macchinario, un importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso.

La presente estensione di garanzia non si applica ai mezzi di trasporto iscritti al PRA o ad altri registri esteri.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. SF1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro:

il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
- b) fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società;
- c) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì:

- d) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- g) denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. SF2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

Art. SF3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle due parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente **con apposito atto unico**.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. SF4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e/o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. SF5 "Valore delle cose assicurate";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SF3 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti; i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti c) e d) **sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali**, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. SF5 - Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. macchinari: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- II. merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; **ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.**

Art. SF6 - Determinazione del danno

Il danno si determina stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. SF7 - Raccolte e collezioni

Qualora siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. SF8 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo per essi da liquidare prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito, non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Art. SF9 - Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.**

Art. SF10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori in caso di creditori privilegiati, pignorati od ipotecari sulle cose assicurate ai sensi dell'Art. 2742 del Codice Civile.

Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo**.

Art. SF11 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. SF12 - Verifica dello stato delle cose assicurate e delle documentazioni

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse ed ai luoghi ove sono poste previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. SF13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Se a seguito del sinistro la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari, il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 8 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. SF14 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne l'avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Addetti (definizione valida anche ai fini del calcolo del Premio basato sul parametro numero Addetti)

Titolari, soci e prestatori di lavoro.

Committente

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio della attività dichiarata compresa, se prevista nella scheda di polizza, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, nonché impianti tecnici al servizio del fabbricato, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Fatturato (definizione valida anche ai fini del calcolo del premio basato sul parametro Fatturato)

Il volume di affari dichiarato ai fini IVA relativo all'attività esercitata per la quale è prestata l'assicurazione, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti sia dalla cessione di beni ammortizzabili sia dall'intermediazione immobiliare

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, idrici, igienico sanitari, fognari, scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Massimale Assicurato

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose.

Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.

Premio minimo

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.

Prestatori di lavoro

Le persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro esclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.

Prestatori di lavoro stagionale (definizione valida anche ai fini del calcolo del premio basato sul parametro numero addetti)

I prestatori di lavoro che svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo, anche non continuativo, non superiore a 180 giorni.

Prestatori di lavoro

Le persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro compresi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.

Regola proporzionale

Il criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore degli addetti dichiarato nella scheda di polizza, utilizzato quale parametro per il calcolo del premio, risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro

verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Subappaltatori

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. RCT1 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
 - distruzione o deterioramento materiale di cose;
- in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa:

- a. a fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- b. ad attività, anche presso terzi, di approvvigionamento, consegna o prelievo di materiali e/o merci; **si intendono comunque escluse le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi;**
- c. ad operazioni di carico e scarico, anche presso terzi, effettuate anche con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici; **si intendono comunque escluse** - salvo che non venga richiamata la relativa garanzia aggiuntiva - **le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi;**
- d. all'esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- e. alla gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda assicurata; **limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati** i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi" e **l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia e comunque entro 1 anno dalla consumazione**. Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche i clienti ed i fornitori;
- f. alla gestione del CRAL aziendale, organizzazione di attività dopolavoristiche, sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali, manifestazioni culturali in genere; **ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;**
- g. alla gestione di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda assicurata, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli incaricati al servizio **purché addetti dell'Assicurato ed in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per svolgere detta attività;**
- h. alla gestione di spacci aziendali e/o di negozi per la vendita al pubblico posti nell'ambito dell'azienda assicurata;
- i. al mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari, sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico di opere o di lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali, **purché la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione con i lavori oggetto dell'assicurazione e non in base a contratto limitato alla specifica fornitura di suddetti servizi;**
- j. alla partecipazione, anche con finalità di distribuzione promozionale dei propri prodotti, ad esposizioni, mostre, fiere, mercati, compreso il montaggio, lo smontaggio e l'allestimento delle proprie strutture espositive;
- k. alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; **si intendono comunque sempre esclusi i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- l. alla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli degli addetti;
- m. alla proprietà, all'uso, alla pulizia, alla riparazione ed alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di macchinari, impianti ed attrezzature, compresi binari di raccordo e piattaforme rotanti, cabine elettriche e di trasformazione, reti di distribuzione anche aeree all'interno del perimetro aziendale, centrali termiche, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ad uso interno; **purché il tutto utilizzato come bene strumentale per lo svolgimento dell'attività dichiarata;**
- n. all'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda assicurata con presentazione e/o degustazione dei propri prodotti e dimostrazione dei propri prodotti e/o dei cicli di lavorazione;

- o. all'organizzazione di stage, corsi di formazione, corsi di istruzione e addestramento tecnico e/o pratico nonché alla partecipazione, da parte dei propri Addetti, alle medesime attività anche presso terzi;
- p. al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati - **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per la detenzione e l'impiego di armi** - e con cani; **limitatamente alla proprietà, uso, possesso e detenzione di cani custoditi nell'ambito dell'azienda assicurata** si conviene tra le Parti che rientrano nel novero dei terzi, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali**, i prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- q. al servizio antincendio o ad interventi diretti degli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
- r. al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- s. all'uso ed alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dello stabilimento dell'Assicurato.

Qualora le attività e/o i servizi di cui sopra fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Art. RCT2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), **sono esclusi i danni:**

a. causati da o dovuti a:

- 1) **assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:**
 - **ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;**
 - **all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;**
- 2) **atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;**
- 3) **detenzione e/o impiego di esplosivi;**
- 4) **detenzione e/o impiego di armi da fuoco, salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi " lettera p.;**
- 5) **difetto originario delle cose vendute, consegnate o somministrate;**
- 6) **emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;**
- 7) **furto, smarrimento ed errata consegna;**
- 8) **impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");**
- 9) **impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;**
- 10) **incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;**
- 11) **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;**
- 12) **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;**
- 13) **lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. RCT1 "Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi" lettere k. ed m.;**
- 14) **operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori;**
- 15) **opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico;**
- 16) **perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;**

- 17) prodotti o cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
 - 18) proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
 - 19) proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 - 20) proprietà e/o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore;
 - 21) proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
 - 22) proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 - 23) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
 - 24) rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;
 - 25) subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
 - 26) terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 - 27) trapianti di organi umani e/o impiego di sostanze biologiche di origine umana;
 - 28) TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili), influenza aviaria, alcool, tabacco;
 - 29) umidità, stilloidismo ed, in genere, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività dichiarata;
 - 30) utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
- b. alle cose di terzi:
- 1) derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 2) che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 - 3) trovantisi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
 - 4) oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
 - 5) oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico, trasporto;
 - 6) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - 7) da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- c. cagionati:
- alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei;
 - ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- d. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- e. verificatisi in occasione di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- f. che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Infine la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RCT3 Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";

- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a. del presente articolo;
- c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e. tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i Subappaltatori.

Art. RCT4 Azioni di rivalsa - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.

Art. RCT5 Franchigia per danni a cose - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art. RCT6 Garanzie complementari sempre operanti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

a. Committenza mezzi di trasporto

L'assicurazione R.C.T. è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato in relazione alla committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 35q e natanti, **che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia comprende anche i danni corporali cagionati alle persone trasportate, **ove il trasporto di persone sia consentito dalla Legge.**

La garanzia si intende operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia cagionato il danno.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

b. Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera c. punto 2), l'assicurazione R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi ed ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- 1) **subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto, soggetti ad operazioni di carico o scarico;**
- 2) **da mancato uso o disponibilità.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

c. Danni alle cose in consegna o custodia (esclusi veicoli)

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera b. punto 2), l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- 1) **subiti da veicoli in genere e da natanti;**
- 2) **da Incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata uso o disponibilità;**
- 3) **alle cose che costituiscono strumenti di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria o comodato d'uso anche gratuito;**

4) a tessuti e capi di vestiario, in consegna o custodia per lavorazioni e/o puliture di qualsiasi genere;

5) a valori, preziosi.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

d. Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" - lettera a. punto 12), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di evento improvviso ed accidentale.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

e. Danni da interruzione e/o sospensione di attività

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 11), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

f. Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione de dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga all'Art.RCT3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera d., i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

g. Parcheggio veicoli

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è estesa ai danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli e ciclomotori di clienti, fornitori e prestatori di lavoro dell'Assicurato, posteggiati negli spazi debitamente delimitati, di pertinenza dell'azienda assicurata, ed adibiti a parcheggio.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;
- cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi;
- conseguenti ad errata o carente segnalazione stradale.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

h. RC personale prestatori di lavoro

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende la responsabilità civile personale dei prestatori dei lavoro dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; **permane l'esclusione di cui all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 10).**

Agli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto indicato all'Art.RCT3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi", sono considerati terzi **i prestatori di lavoro stessi ed i subappaltatori - sempreché sia operante la garanzia aggiuntiva RC-E "Danni arrecati e subiti dai subappaltatori", limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le malattie professionali) per morte o lesioni gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale.**

i. RC Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dei fabbricati e dei locali, inclusi i relativi impianti tecnici fissi che costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dichiarata, le dipendenze, le eventuali porzioni destinate a civili abitazioni, le recinzioni, le strade, i giardini, i parchi, i viali privati, gli impianti e le attrezzature sportive, i cortili, i terreni e le tettoie, **purché all'interno del perimetro aziendale e sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi i danni derivanti da:

- 1) lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dei fabbricati e dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione; **ove la manutenzione fosse affidata a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente;** per la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), **la garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in conformità a quanto disposto dal decreto stesso,** e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale;**
- 2) mancata o tardiva rimozione di neve o ghiaccio;
- 3) caduta di antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate e non);
- 4) esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino, parchi, viali di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività esercitata, compresi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di piante; **ove tali lavori fossero affidati a soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.**

Si intendono comunque esclusi i danni da spargimento di acqua o rigurgito di fognature non conseguenti a rottura accidentale degli impianti o condutture degli impianti posti al servizio del fabbricato.

j. Smercio prodotti

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 17), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende i danni cagionati, entro 1 anno dalla consegna a terzi e, comunque entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti alimentari somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- a. relativi alla distribuzione di carburante;
- b. da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- c. conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- d. subiti dai prodotti stessi, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

Art. RCT7 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Art. RCT8 Estensione territoriale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è, tuttavia, estesa al mondo intero relativamente a:

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

Art. RCT9 Pluralità di assicurati - Responsabilità civile verso Terzi

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. RCT10 Massimale assicurato aggregato per sinistro

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), se attivata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).

Art. RCT11 Calcolo del premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione (responsabilità civile verso terzi R.C.T. e, se richiamata, Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro R.C.O.), il premio viene convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente che il numero degli addetti e degli eventuali prestatori di lavoro stagionale che prestano l'attività è quello indicato nella scheda di polizza.

L'assicurazione si intende operante esclusivamente per aziende formate, al momento della stipulazione del contratto, da non più di 15 addetti.

Relativamente ai prestatori di lavoro stagionale, il numero indicato nella scheda di polizza deve intendersi quale numero massimo di tali soggetti che contemporaneamente svolgono l'attività a favore del Contraente.

Il premio relativo a ciascuno dei prestatori di lavoro stagionale viene calcolato considerando una prestazione lavorativa massima, anche non continuativa, di centoottanta giorni per annualità assicurativa.

Qualora il numero degli addetti e/o dei prestatori di lavoro stagionali aumenti rispetto al numero indicato nella scheda di polizza, il Contraente dovrà darne immediato avviso alla Società, che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando condizioni normative e tariffarie.

Art. RCT11 Calcolo del premio - Anticipazione e regolazione

Il premio relativo alla sezione di responsabilità civile è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare del fatturato relativo all'attività dichiarata in polizza.

Tale premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo di assicurazione, quale acconto di premio in base all'ammontare del fatturato dichiarato quale previsione per il periodo di assicurazione. L'acconto di premio non può essere inferiore al premio minimo indicato nella scheda di polizza;
- regolato alla fine di ciascun periodo di assicurazione in base all'ammontare del fatturato a consuntivo.

A. Comunicazione dei dati variabili ed inosservanza dell'obbligo di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'ammontare del fatturato a consuntivo.

Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato tale comunicazione, la Società può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di riscontro, la Società ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

B. Comunicazione del premio di regolazione e mancato pagamento

La Società, ricevuta la comunicazione dell'ammontare del fatturato a consuntivo, provvede a determinare il premio di regolazione ed a comunicare al Contraente la differenza attiva rispetto al premio anticipato in via provvisoria. Il premio di regolazione, determinato applicando i tassi di regolazione annuale del premio indicati nella scheda di polizza al fatturato consuntivo, non potrà essere inferiore al premio annuo anticipato che costituisce il premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Qualora il premio di regolazione risulti superiore al premio anticipato in via provvisoria, quale acconto di premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo si impegna a versare alla Società la differenza tra il premio di regolazione ed il premio anticipato, aumentata delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Società.

Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, la Società ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del premio non corrisposto.

C. Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso in cui il Contraente non ottemperi a tali obblighi, la Società ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.RCO1 Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari ed i soci sono equiparati ai dipendenti.

Limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38 l'assicurazione si intende operante esclusivamente per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5 %.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Art.RCO2 Esclusioni - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro non comprende i danni:

a. derivanti:

- 1) dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
- 2) dalla detenzione od impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 lettera p. relativamente al servizio di vigilanza);
- 3) da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
- 4) da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- 5) da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- 6) da qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
- 7) da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- 8) da umidità, stitlicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
- 9) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;

b. verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

c. cagionati:

- 1) da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
- 2) da TSE, alcool, tabacco;
- 3) da campi elettromagnetici;

d. relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.

e. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

f. conseguenti a malattie professionali.

Art.RCO3 Estensione territoriale Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

GARANZIE AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

RC- A Borsisti, corsisti, stagisti, tirocinanti

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, di borsisti, corsisti, stagisti o tirocinanti, si conviene che:

- a) a parziale deroga dell'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 25), l'assicurazione è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai suddetti soggetti, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- b) a parziale deroga dell'Art. RCT3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera e., tali soggetti vengono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

RC- B Danni a capi di vestiario

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera b. punto 2) e lettera b. punto 4), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) relativamente ai danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, sono altresì compresi quelli conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario **con esclusione dei capi in pelle e pellicce**.

Si intendono comunque esclusi i danni per indisponibilità dei beni o dal loro mancato utilizzo.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo, per periodo di assicurazione e per singolo capo, e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- C Danni a condutture da cedimento/franamento, scavi e reinterri

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" punti b.7) e c.1), la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- a condutture ed impianti sotterranei;
- a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro trenta giorni dalla consegna dei lavori al committente. I danni in superficie sono compresi in garanzia, **purché manifestatisi entro tale periodo**, ed imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- D Danni alle cose movimentate

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi", lettera b. punto 5), l'assicurazione è operante per i danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- E Danni arrecati e subiti da subappaltatori

Premesso che l'Assicurato cede parte dei lavori oggetto della presente copertura assicurativa ai subappaltatori; **si conviene quanto segue:**

- a) a parziale deroga dell'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 25), l'assicurazione è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- b) a parziale deroga dell'Art. RCT3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera e., sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori e i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Qualora in caso di sinistro, che interessi la presente garanzia aggiuntiva, si dovesse constatare che la percentuale di fatturato, su base annua, ceduta ai subappaltatori ecceda il valore massimo indicato nella Scheda di polizza, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra la percentuale del fatturato indicata al

momento della stipulazione della polizza e quella accertata al momento del Sinistro. L'Impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro non sia superiore a 5 punti percentuali.

RC- E Danni arrecati e subiti da subappaltatori

Premesso che l'Assicurato cede parte dei lavori oggetto della presente copertura assicurativa ai subappaltatori; **si conviene quanto segue:**

- a) a parziale deroga dell'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 25), l'assicurazione è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- b) a parziale deroga dell'Art. RCT3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi " lettera e., sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i Subappaltatori e i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

RC- F Danni a veicoli in consegna custodia

A parziale deroga dell'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" punti b.2) e b.5), la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di riparatore e/o manutentore di veicoli, qualora essi siano detenuti in consegna e/o custodia, per i danni materiali e diretti causati ai veicoli, anche quando gli stessi siano sollevati o movimentati con mezzi meccanici o posti su carro ponte/ponte sollevatore nell'ambito dell'azienda assicurata.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) **resi necessari dall'esecuzione dei lavori;**
- b) **alle parti direttamente oggetto della riparazione ed alle cose che si trovino sui veicoli stessi;**
- c) **da mancato uso;**
- d) **da circolazione;**
- e) **verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la riconsegna a terzi.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- G Danni a veicoli in lavaggio, in rifornimento o in autorimessa

A parziale deroga dell'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" punti b.2) e b.5), l'assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia durante lo svolgimento delle attività di lavaggio, rifornimento e/o presso l'autorimessa/parcheggio Assicurato.

A parziale deroga dell'Art. RCT2, "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 17), l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, **restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) **resi necessari dall'esecuzione dei lavori;**
- b) **alle cose che si trovino sui veicoli stessi;**
- c) **da mancato uso;**
- d) **da circolazione.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- H Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 7), la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impianti e/o macchinari e/o strutture e/o attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- I Danni da incendio, esplosione e scoppio

A parziale deroga dell'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi", lettera b. punto 1), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta comunque inteso che:

- a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
- b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermo in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
- c) si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- L Estensione territoriale al mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. RCT8 "Estensione territoriale Responsabilità Civile verso Terzi", l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) si intende estesa al mondo intero.

La presente estensione di garanzie si intende prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, della franchigia indicata nella scheda di polizza, anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza. Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Per i danni verificatisi negli U.S.A., in Canada e in Messico, l'assicurazione è operante esclusivamente in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati.

RC- M Lavori presso terzi

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" punti b.1) e b.3), relativamente ai lavori di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo, manutenzione e/o riparazione effettuati presso terzi, la garanzia è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, **fatta eccezione per gli oggetti d'arte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d'antiquariato che, per volume e peso, possono essere spostati senza particolare difficoltà.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- N Operazioni di prova e collaudo veicoli

A parziale deroga dell'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera b. punto 2), l'assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti verificatisi durante la circolazione per prova e collaudo, anche al di fuori del recinto aziendale, **a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- O Postuma autoriparatore

A parziale deroga dell'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" punti a.14) e a.15), la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di autoriparatore di cui alla Legge n° 122 del 5/2/1992 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.

L'assicurazione si intende operante per i danni subiti dai suddetti veicoli, **fatta eccezione per quelli relativi alle parti del veicolo direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. da mancato uso o disponibilità del veicolo;

- b. derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, fatta eccezione per i raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall'Assicurato;
- c. da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio ed antifurto.

L'assicurazione è prestata per i lavori eseguiti ed i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione **purché denunciati alla Società non oltre i mesi, indicati nella scheda di polizza, dalla data di ultimazione dei lavori e sempre che esista fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all'accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva dell'intervento e le caratteristiche dello stesso.**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- P Postuma lavori di posa in opera e manutenzione (esclusi autoriparatori)

A parziale deroga dell'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" punti a.14) e a.15) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti - anche non installati precedentemente dall'Assicurato stesso - o cose per danni cagionati a terzi, compreso il committente, dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati.

Per le attività di cui all'Art. 1 del D.M. 37/2008 (ex Legge n° 46/1990) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, si conviene che l'assicurazione si intende operante sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto medesimo;
- b) che i lavori eseguiti siano stati e consegnati durante il periodo di validità del presente contratto e/o non oltre 12 mesi prima della data di effetto del presente contratto;
- c) che i danni si siano verificati e che siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto, purché il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, non sia superiore al numero dei mesi indicato nella scheda di polizza;

Per le attività non previste dall'Art. 1 del D.M. 37/2008 (ex Legge n° 46/1990) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, si conviene che l'assicurazione si intende operante sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- d) che i lavori siano stati eseguiti e consegnati durante il periodo di validità del presente contratto e/o non oltre 6 mesi prima della data di effetto del presente contratto;
- e) che i danni si siano verificati e siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto;
- f) che il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, non sia superiore al numero dei mesi indicato nella scheda di polizza.

L'assicurazione non comprende:

- g) le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato anteriormente alla data di effetto del presente contratto
- h) i danni cagionati da impianti, attrezzature o cose in genere, installati, riparati o sottoposti a manutenzione prima dell'entrata in vigore del presente contratto, salvo quanto previsto alle lettere b) et d) della presente estensione di garanzia;
- i) i danni agli impianti, attrezzature o cose, compresi i veicoli, installati, riparati o sottoposti a manutenzione;
- j) i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- k) i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso, secondo destinazione, degli impianti o delle cose installati;
- l) i danni da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- m) le spese di sostituzione e di riparazione, nonché quelle da chiunque sostenute in via stragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, che non siano state preventivamente autorizzate dalla Società.

Rimangono escluse:

- le operazioni eseguite dall'Assicurato in qualità di autoriparatore di cui alla Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.;
- le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- Q Proprietà beni in leasing

Assume la qualifica di Assicurato aggiunto il proprietario di beni immobiliari e/o strumentali, oggetto di locazione finanziaria a favore dell'Assicurato utilizzatore ed impiegati nell'esercizio dell'attività dichiarata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato aggiuntivo di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a

terzi per morte lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà di detti beni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- a parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera a. punto 16), l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) comprende anche i danni dovuti a vizio di costruzione e/o produzione, fatto salvo il diritto di surrogazione da parte della Società nei confronti del costruttore e/o del produttore;
- l'Assicurato utilizzatore, i suoi addetti ed i subappaltatori rientrano nel novero dei terzi.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- R Soccorso stradale

Premesso che l'Assicurato, ad integrazione di quanto indicato nello stampato di polizza, svolge anche attività di ripristino delle condizioni di viabilità stradale mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali e si serve del/i veicolo/i indicato/i nella scheda di polizza, adibito/i ad uso speciale, provvisto/i di pianale, di comune accordo tra le parti si conviene di derogare l'Art. RCT2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Terzi" punti b.2) e b.5) e la garanzia si intende operante anche per i danni ai veicoli di terzi rimorchiati, sollevati, caricati e scaricati tramite i sopraindicati mezzi di trasporto.

Si intendono esclusi:

- a) i danni meccanici di qualunque tipo al motore ed agli altri meccanismi dei veicoli soccorsi, purché non conseguenti agli urti esterni verificatisi durante le operazioni di soccorso;
- b) i danni alle cose e/o agli animali trasportati sui veicoli soccorsi;
- c) i danni da incendio e furto;
- d) i danni rientranti nell'ambito dei rischi soggetti all'obbligo di assicurazione a norma della legge 24/12/1969 n° 990 e successive modifiche;
- e) i danni resi necessari in conseguenza delle operazioni di agganciamento o di sganciamento dei veicoli soccorsi;
- f) i danni derivanti dall'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli elencati e descritti in scheda di polizza.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RC- S Franchigia RCO espressa in cifra fissa

A parziale modifica dell'Art. RCO1 "Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro", l'assicurazione, **limitatamente ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38**, si intenderà operante senza tener conto della percentuale di invalidità permanente accertata.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza.

RC- T Malattie professionali

A parziale deroga dell'Art. RCO2 "Esclusioni - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro", lettera f., la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegare al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura **escluse in ogni caso:**

- a. **asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;**
- b. **sindrome da immunodeficienza acquisita;**
- c. **quelle provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni, le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro.**

La garanzia vale se le malattie si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di inizio della polizza ed in conseguenza di fatti colposi originatisi durante il periodo dell'assicurazione e/o nei sei mesi precedenti alla data di effetto del contratto, sempreché vengano denunciati alla Società in vigenza della polizza.

Per le malattie professionali **il massimale indicato nella scheda di polizza rappresenta l'esborso massimo della Società per ogni tipo di malattia professionale, qualunque sia il numero dei danneggiati e per anno assicurativo.**

L'assicurazione inoltre non vale per:

- a. **i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;**

- b. le malattie professionali conseguenti ad intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge od alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei ad evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;**
- c. le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi indicati nella scheda tecnica dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' FABBRICATI

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Addetti

Titolari, soci e prestatori di lavoro

Committente

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio della attività dichiarata compresa, se prevista nella scheda di polizza, eventuale porzione ad uso civile abitazione anche se locata a terzi, nonché impianti idrici, igienico sanitari e fognari, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, idrici, igienico sanitari, fognari, scale mobili, ascensori e montacarichi; antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Massimale Assicurato

L'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.

Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose. Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Prestatori di lavoro

Le persone fisiche che svolgono, anche per periodi inferiori all'anno, l'attività esercitata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle normative vigenti al momento del sinistro e delle quali l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge, **esclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non si intendono compresi nella presente definizione i professionisti, i subappaltatori ed i loro dipendenti.**

Regola proporzionale

Criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo, in caso di sinistro, quando il valore degli enti dichiarato nella scheda di polizza risulta inferiore a quello determinato al momento del sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Subappaltatori

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito dall'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Ubicazione

Insedimento specificato nella scheda di polizza in cui sono posti gli enti assicurati. Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' FABBRICATI

Art.RCF1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale Assicurato, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati ed alla conduzione delle eventuali parti comuni riferiti all'Ubicazione - ivi inclusi giardini con piante (compresi alberi ad alto fusto), aree private esterne **non equiparabili a strade ad uso pubblico**, recinzioni, porte e cancelli anche azionati elettronicamente, impianti tecnici fissi a servizio dei fabbricati o dei locali compresi ascensori o montacarichi, attrezzature fisse sportive e/o ludiche, antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate o non) il tutto esercito dall'Assicurato o locato a terzi, e destinato all'attività indicata nella scheda di polizza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assicurazione comprende, con riferimento ai fabbricati o ai locali riferiti all'ubicazione, i danni derivanti:

- a. dalla tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;
- b. dall'esecuzione, da parte degli addetti dell'Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione e pulizia;
- c. dalla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; per la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), **la garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in conformità a quanto disposto dal Decreto stesso**, e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**

L'assicurazione si intende estesa al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Qualora l'assicurazione venga stipulata da un condominio per l'intera proprietà, si intendono considerati terzi i singoli condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri e verso la proprietà comune.

Qualora l'assicurazione venga stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune; **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari.

Art.RCF2 Esclusioni

Dall'assicurazione di Responsabilità Civile Fabbricati, **sono esclusi i danni:**

a. causati da o dovuti a:

- 1) **assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:**
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- 2) **atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;**
- 3) **detenzione e/o impiego di esplosivi;**
- 4) **emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;**
- 5) **furto, smarrimento ed errata consegna;**
- 6) **impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il**

- trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
- 7) incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
 - 8) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - 9) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
 - 10) lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. RCF1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera c.;
 - 11) operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
 - 12) opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
 - 13) perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
 - 14) proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
 - 15) proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
 - 16) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
 - 17) spargimento di acque o rigurgito di fogne;
 - 18) proprietà e/o uso teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 - 19) terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 - 20) umidità, stillicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
- b. alle cose:
- 1) altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - 2) altrui che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 - 3) altrui trovatesi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
 - 4) oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
 - 5) oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
 - 6) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - 7) da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- c. cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli ad essi conseguenti;
- d. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- e. verificatisi in occasione di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

La Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art.RCF3 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a. del presente articolo;
- c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che risultino controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;

- d. **gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio**
- e. **tutte le persone diverse da quelle indicate alla lettera d ., che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, fatto salvo quanto previsto dall'Art. RCF1 "Oggetto dell'assicurazione", comma c.**

Art.RCF4 Azioni di rivalsa

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, pertanto, che eventuali azioni di regresso e/o di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano nella presente assicurazione.

Art.RCF5 Franchigia per danni a cose

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza, anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art.RCF6 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

L'assicurazione viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

Art.RCF7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Art.RCF8 Pluralità di Assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale Assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

Art.RCF9 Calcolo del premio

Relativamente alle garanzie previste dalla presente sezione, **il premio è convenuto sulla base del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, così come dichiarato dal Contraente ed indicato nella scheda di polizza.**

GARANZIE AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEI FABBRICATI

RF- A Danni da incendio

A parziale deroga dell'Art. RCF2 "Esclusioni" - lettera b. punto 1), l'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta comunque inteso che:

- a) i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
- b) qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio, risultino garantiti alla partita assicurata "ricorso terzi" della polizza incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermi in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
- c) si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RF- B Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. RCF2 "Esclusioni" lettera a. punto 8), l'assicurazione comprende i danni, cagionati a terzi, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RF- C Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Art. RCF2 "Esclusioni" lettera a. punto 9), l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RF- D Danni da spargimento di acqua e rigurgito fognature

A parziale deroga dell'Art. RCF2 "Esclusioni" lettera a. punto 17), l'assicurazione copre per i danni, cagionati a terzi, da spargimento di acqua e rigurgito di fognature conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del fabbricato indicato nella scheda di polizza, come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento, anche causati dal gelo.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

RF- E Lavori di straordinaria manutenzione svolti "in economia"

A parziale deroga dell'Art. RCF2 "Esclusioni" lettera a. punto 10), l'assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati indicati in polizza, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari, purché si tratti di lavori effettuati in economia dall'Assicurato o dai suoi addetti.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l'applicazione della franchigia/scoperto indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale e per la sezione Responsabilità Civile Generale)

Fatturato USA, Canada, Messico

Il volume degli affari dichiarato ai fini I.V.A., derivante dalle esportazioni dirette in USA, Canada, Messico dei prodotti assicurati, al netto dell'I.V.A.

Resta escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

Fatturato resto del mondo (R.O.W.)

Il volume degli affari dichiarato ai fini I.V.A., derivante dalle vendite e/o dalle esportazioni nei paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico, dei prodotti assicurati, al netto dell'I.V.A.

Resta escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

Prodotto finito

Prodotto nel quale i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, consegnato al consumatore finale o al distributore la cui attività non implichi interventi che possano incidere sulla sicurezza dello stesso.

Produttore finale (definizione valida per l'estensione ritiro prodotti indiretto)

Produttore di prodotti finiti.

Sinistro (definizione valida per l'estensione ritiro prodotti diretto)

Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.

Sinistro (definizione valida per l'estensione ritiro prodotti indiretto)

La richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti destinati al consumatore finale.

Sinistro

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

Sinistro in serie

Una pluralità di sinistri originati da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.RCP1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese, di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti nella scheda di polizza, anche venduti o distribuiti dall'Assicurato, per i quali lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore, **come specificato nel questionario Responsabilità Civile Prodotti allegato al contratto e che ne forma parte integrante**, dopo la loro consegna a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi sopra indicati.

L'assicurazione comprende i danni da:

- a) errata progettazione o concezione;
- b) difetti di imballaggio e confezionamento;
- c) carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione;
- d) errata o difettosa conservazione; in caso di sinistro indennizzabile, anche ai sensi della garanzia la garanzia prevista dall'Art. RCT6 "Garanzie complementari sempre operanti - Responsabilità Civile verso Terzi", lettera j. "Smercio prodotti" della sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), **si conviene che i massimali ed i limiti di indennizzo risarcimento previsti dalle due garanzie non saranno cumulabili tra loro ma verranno applicati quelli più favorevoli all'Assicurato.**

L'assicurazione comprende inoltre, fino **al limite indicato nella scheda tecnica**, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione di polizza.

Art.RCP2 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a. le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- b. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- c. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche ed indagini siano state autorizzate dalla Società;
- d. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- e. le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- f. i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g. i danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- h. i danni derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura od impianti;
- i. i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j. i danni derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
- k. i danni da incendio e furto derivanti da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto e da errata rilevazione e/o segnalazione di allarme;
- l. i danneggiamenti agli immobili ed ai manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
- m. i danneggiamenti fisici alle cose trattate con i prodotti assicurati, quali vernici, smalti, pitture, inchiostri, colori, stucchi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti non direttamente causati da tali prodotti;
- n. i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;

- o. danni relativi alla fabbricazione, riparazione, assistenza e vendita di aeromobili, missili e simili, comprese e loro parti;
- p. i danni derivanti da mancata o insufficiente germinazione delle sementi;
- q. i danni direttamente provocati dal prodotto Assicurato al prodotto contenuto;
- r. i danni provocati da sostanze od organismi geneticamente modificati, limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- s. i danni derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;
- t. i danni da violazione di brevetti o marchi;
- u. i danni derivanti da tabacco o prodotti contenenti tabacco; da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo;
- v. i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- w. i danni derivanti da alterazioni inerenti funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
- x. i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- y. i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito;
- z. i danni causati da prototipi;
- aa. i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- bb. i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore.

Art.RCP3 Prodotti esclusi dalla garanzia

Rimangono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti prodotti:

- destinati all'industria aerospaziale, aeronautica e/o militare, nonché alla relativa industria componentistica;
- farmaceutici;

Limitatamente ai danni verificatisi nei territori di USA, Canada e Messico, sono inoltre esclusi i seguenti prodotti:

- chimici, quali composti ottenuti da processi petrolchimici;
- apparecchi medicali e/o biomedicali;
- cosmetici;
- caschi;
- esplosivi e sostanze esplodenti;
- destinati all'industria automobilistica ("automotive") e alla relativa industria componentistica.

Art.RCP4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il Titolare, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata nonché il coniuge, , il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) le Società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle stesse.

Art.RCP5 Validità temporale della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio della presente assicurazione. Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante, purché i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio della polizza sostituita.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto (sinistro in serie), anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art.RCP6 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i prodotti, per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, consegnati in tutto il mondo (fatta eccezione dei territori di USA, Canada, Messico) e per i danni ovunque verificatisi.

Art.RCP6 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i prodotti, per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di Produttore, consegnati in tutto il mondo e per i danni ovunque verificatisi.

Relativamente ai prodotti consegnati nei territori di USA, Canada e Messico la garanzia vale solo per i sinistri relativi ai prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione.

Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare alla Società se il fatturato relativo ai prodotti esportati negli USA, Canada e Messico, rispetto al fatturato totale del Contraente/Assicurato, superi la percentuale del 40%. In tal caso la Società potrà recedere dal contratto alla prima scadenza annuale successiva alla suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.

Art.RCP7 Limiti di risarcimento

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistro in serie".

Art.RCP8 Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

L'assicurazione è prestata con i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda tecnica di polizza.

Art.RCP9 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, **il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.**

Art.RCP10 - Vincolo di solidarietà

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, **con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente polizza.**

Art.RCP11 - Nuovi tipi di prodotti

Nel caso in cui l'Assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli descritti in polizza, **gli stessi non si considereranno compresi in garanzia fino ad accettazione espressa da parte della Società. L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Società tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.**

Art.RCP12 Certificazione di qualità

Nel caso in cui l'Assicurato abbia dichiarato ed indicato nel questionario assuntivo di essere in possesso di almeno una delle certificazioni volontarie rilasciate da ente accreditato a norma di legge, la Società concede uno sconto del premio di tariffa, **che sarà annullato qualora detta certificazione non venga rinnovata.**

L'Assicurato è tenuto pertanto a comunicare alla Società le eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nel questionario, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si è verificata la circostanza ed a pagare l'integrazione di premio, con effetto dal giorno in cui è venuto meno il diritto allo sconto. In difetto si applicherà quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Art.RCP13 Regolazione del premio

Il premio relativo alla sezione di responsabilità civile prodotti è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare del/i fatturato/i relativo/i ai prodotti assicurati dichiarati in polizza.

Tale premio viene:

- **anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo di assicurazione, quale acconto di premio in base all'ammontare del/i fatturato/i dichiarato/i all'inizio del periodo di assicurazione. L'acconto di premio non può essere inferiore al premio minimo indicato nella scheda di polizza;**
 - **regolato alla fine di ciascun periodo di assicurazione in base all'ammontare del/i fatturato/i a consuntivo.**
- a. **Comunicazione dei dati variabili ed inosservanza dell'obbligo di comunicazione**

Entro 90 giorni dal termine del periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'ammontare del/i fatturato/i a consuntivo.

Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato tale comunicazione, la Società può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di riscontro, la Società ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

b. Comunicazione del premio di regolazione e mancato pagamento

La Società, ricevuta la comunicazione dell'ammontare del/i fatturato/fatturati a consuntivo, provvede a determinare il premio di regolazione ed a comunicare al Contraente la differenza attiva rispetto al premio anticipato in via provvisoria.

Il premio di regolazione, determinato applicando i tassi di regolazione annuale del premio indicati nella scheda di polizza al/ai fatturato/fatturati a consuntivo, non potrà essere inferiore al premio annuo anticipato che costituisce il premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Qualora il premio di regolazione risulti superiore al premio anticipato in via provvisoria quale acconto di premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo si impegna a versare alla Società la differenza tra il premio di regolazione ed il premio anticipato, aumentata delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Società.

Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, la Società ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del premio non corrisposto.

c. Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso in cui il Contraente non ottemperi a tali obblighi, la Società ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

ESTENSIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRETTO NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO

Art.RCP14 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti nella scheda di polizza, **dopo la loro messa in circolazione, qualora:**

- **tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
- **vi sia la documentata possibilità che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
- **il ritiro di tali prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;**

a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia responsabile.

La presente garanzia copre le spese per le operazioni di ritiro di prodotti decise dall'Assicurato e compiute direttamente dallo stesso o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, **purché i relativi costi siano sostenuti dall'Assicurato stesso.**

Art.RCP15 - Delimitazione dell'assicurazione

La presente assicurazione copre **esclusivamente** le spese:

- a. per la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- b. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti assicurati;
- c. per l'analisi del prodotto Assicurato, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d. per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti assicurati; **le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi;**
- e. per la distruzione dei prodotti assicurati, **qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;**
- f. per la riparazione dei prodotti assicurati presso il consumatore finale **qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.**

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato ai dipendenti dell'Assicurato a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art.RCP16 - Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a. **le spese per il ritiro di prodotti dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;**
- b. **le spese per il ritiro dei prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti e purché non siano da essi scindibili;**
- c. **le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;**
- d. **le spese per il ritiro di prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;**
- e. **il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;**
- f. **le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo quanto previsto dall'Art. RCP15 "Delimitazione dell'assicurazione" punti e. ed f.;**
- g. **le multe, le ammende e le penalità in genere;**
- h. **le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;**
- i. **le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;**
- j. **le spese per il ritiro dei prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
- k. **le spese per il ritiro di prodotti di cui all'Art.RCP3 "Prodotti esclusi dalla garanzia"**
- l. **le spese per il ritiro di prodotti correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati.**

Art.RCP17 Inizio e termine della garanzia

La presente assicurazione è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggano non oltre dodici mesi dopo la suddetta cessazione.

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI INDIRETTO

Art.RCP18 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato di prodotti finiti, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a fare parte quali componenti, **dopo la loro messa in circolazione, qualora:**

- **tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
 - **vi sia la documentata possibilità che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
 - **il ritiro di tali prodotti sia stato ordinato dall'autorità competente, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;**
- a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia responsabile.

Art.RCP19 Delimitazione dell'assicurazione

La presente assicurazione copre **esclusivamente** le spese:

- a. per la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- b. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti;
- c. per l'analisi del prodotto finito, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d. per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti; **le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi;**
- e. per la distruzione dei prodotti finiti, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- f. per la riparazione dei prodotti finiti presso il consumatore finale qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Art.RCP20 - Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- a. **le spese per il ritiro di prodotti, diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;**
- b. **le spese per il ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;**
- c. **le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;**
- d. **le spese per il ritiro di prodotti finiti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;**
- e. **il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;**
- f. **le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo quanto previsto al lettera e. ed f. dell'Art. RCP19 "Delimitazione dell'assicurazione";**
- g. **le multe, le ammende e le penalità in genere;**
- h. **le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;**

- i. le spese derivanti da impegni volontariamente assunti dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- j. le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;
- k. le spese per il ritiro di prodotti di cui all'Art. RCP3 "Prodotti esclusi dalla garanzia"
- l. le spese per il ritiro di prodotti correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti finiti.

Art.RCP21 Inizio e termine della garanzia

La presente assicurazione è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati messi in circolazione nello stesso periodo.

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protraggano non oltre dodici mesi dopo la suddetta cessazione.

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRECTO

Art.RCP22 Validità territoriale della garanzia

La presente assicurazione vale per le operazioni di ritiro effettuate nei Paesi dell'Europa geografica.

Art.RCP23 Nuovi tipi di prodotti

Nel caso in cui l'Assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli descritti in polizza, gli stessi non si considereranno compresi in garanzia fino ad accettazione espressa da parte della Società. L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Società tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art.RCP24 Arbitrato

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della parte attrice, presso la direzione della Società o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art.RCP25 Scoperto

La presente assicurazione viene prestata previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari al 10% delle spese rimborsabili con il minimo dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Art.RCP26 Limiti di indennizzo/risarcimento

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza - il quale rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro riferita all'assicurazione ritiro prodotti (sia diretto che indiretto) - che viene prestato in eccedenza al massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile Prodotti.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originate dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti.
- per ogni singola operazione di ritiro che si protragga oltre il periodo di assicurazione.

GARANZIE AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

RP-B Danni ad immobili

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP2 "Esclusioni" lettera n), si intendono compresi in garanzia i danneggiamenti ad immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti descritti in polizza. La garanzia vale **esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera. Sono escluse le spese di sostituzione e di riparazione del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato nonché il loro controvalore.**

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza e:

- **in caso di danni verificatisi in USA, Canada e Messico, previa applicazione dello scoperto con il minimo ed il massimo indicati nell'Art. RCP8 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella scheda di polizza;**
- **in caso di danni verificatisi nel Mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico) previa applicazione dello scoperto con il minimo riportati nella scheda di polizza.**

RP-C Danni al prodotto contenuto

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP2 "Esclusioni" lettera q), l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi contenute nei prodotti assicurati e dagli stessi cagionati.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza e:

- **in caso di danni verificatisi in USA, Canada e Messico, previa applicazione dello scoperto con il minimo ed il massimo indicati nell'Art. RCP7 "Limiti di risarcimento" e riportati nella scheda di polizza;**
- **in caso di danni verificatisi nel Mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico) previa applicazione dello scoperto con il minimo riportati nella scheda di polizza.**

RP-D Danni al prodotto finito

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP2 Esclusioni lett. y), l'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza e:

- **in caso di danni verificatisi in USA, Canada e Messico, previa applicazione dello scoperto con il minimo ed il massimo indicati nell'Art. RCP8 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella scheda di polizza;**
- **in caso di danni verificatisi nel Mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico) previa applicazione dello scoperto con il minimo riportati nella scheda di polizza.**

RP-E Danni da mancata germinazione sementi

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP2 "Esclusioni" lettera p), l'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da insufficiente o mancata germinazione delle sementi.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza e:

- **in caso di danni verificatisi in USA, Canada e Messico, previa applicazione dello scoperto con il minimo ed il massimo indicati nell'Art. RCP8 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella scheda di polizza;**
- **in caso di danni verificatisi nel Mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico) previa applicazione dello scoperto con il minimo riportati nella scheda di polizza.**

RP-F Danni da incendio

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP2 "Esclusioni" lettera k), l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti **da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e da errata rilevazione e/o segnalazione di allarme, qualora gli stessi siano conseguenti a rottura accidentale del prodotto assicurato descritto in polizza, purché non imputabile a difetto di manutenzione.**

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza e:

- **in caso di danni verificatisi in USA, Canada e Messico, previa applicazione dello scoperto con il minimo ed il massimo indicati nell'Art. RCP8 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella scheda di polizza;**

- **in caso di danni verificatisi nel Mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico) previa applicazione dello scoperto con il minimo riportati nella scheda di polizza.**

RP-G Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto dalle all'Art. RCP2 "Esclusioni" lettera i), **limitatamente ai danni da inquinamento accidentale**, l'assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura dei prodotti descritti in polizza sempre che tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione.**

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo e previa applicazione dello scoperto con il minimo riportati nella scheda di polizza.

La presente clausola non è operante per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

RP-H Danni da mancata o anormale produzione del freddo

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP2 "Esclusioni" lettera j), l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti dalla **mancata o anormale produzione del freddo causata dai prodotti assicurati.**

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza e:

- **in caso di danni verificatisi in USA, Canada e Messico, previa applicazione dello scoperto con il minimo ed il massimo indicati nell'Art. RCP8 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella scheda di polizza;**
- **in caso di danni verificatisi nel Mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico) previa applicazione dello scoperto con il minimo riportati nella scheda di polizza.**

RP-I Estensione dell'assicurazione ai prodotti consegnati anche oltre 5 anni dall'inizio dell'assicurazione

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. RCP5 "Validità temporale della garanzia", l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di consegna a terzi dei prodotti assicurati.

L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. SL1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro relativo alla sezione

- Responsabilità civile
- Responsabilità derivante dalla proprietà fabbricati
- Responsabilità civile prodotti

fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare denuncia di sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile;
2. informare la Società circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o rinascimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti 1. e 2. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.

Art. SL2 - Gestione del sinistro

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla presente sezione.

La Società comunque:

- a. assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- b. designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;

assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Relativamente alla sezione Responsabilità Civile Prodotti, le spese legali sostenute per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico sono considerate nell'ambito del massimale di polizza e dei relativi sottolimiti.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. SL3 - Assicurazione parziale - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Fermo quanto convenuto all'Art. RCF9 "Calcolo del premio - Responsabilità Civile Terzi" delle Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile Fabbricati, se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato eccede il valore dichiarato nella scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella scheda di polizza ed il valore risultante al momento del Sinistro.**

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%. **Qualora detto limite percentuale venga oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.**

Art. SL3 - Assicurazione parziale - Responsabilità Civile Generale

Fermo quanto convenuto all'Art. RCT11 "Calcolo del premio", **qualora il numero degli addetti effettivamente impiegati dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata risulti superiore a quello indicato nella scheda di polizza, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli addetti dichiarato al momento della stipulazione della polizza e quello accertato al momento del sinistro.**

L'impresa tuttavia rinuncia all'applicazione di quanto convenuto al precedente capoverso, **qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro sia non superiore a:**

- un'unità con numero dichiarato di addetti fino a nove unità;
- due unità con numero dichiarato di addetti superiore a nove unità.

Qualora detto limite venga oltrepassato, verrà applicata la proporzionale senza tenere conto delle tolleranze sopra previste.

Resta comunque convenuto che il Contraente si obbliga ad adeguare l'elemento preso come base per il conteggio del premio per la residua durata del contratto a far tempo dalla prima scadenza di premio annuale successiva alla data del sinistro. Ove non venga ottemperato tale obbligo, la Società, in caso di sinistro, applicherà la proporzionale senza deroga alcuna.

Inoltre tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero degli addetti concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto.

SEZIONE MERCI TRASPORTATE

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale)

Autocarro

Il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

Merchi

Ogni bene materiale, naturale o fabbricato dalla tecnica, destinato a soddisfare i bisogni umani e che è oggetto di commercio destinato allo scambio, ed è trasportabile.

A titolo di esempi sono merci le Materie prime, i semilavorati e prodotti finiti acquistati e/o venduti dall'Azienda.

Rimorchio

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.

Veicolo

L'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

SEZIONE MERCI TRASPORTATE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.MT1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il trasporto su veicoli di proprietà od in uso diretto dell'Assicurato a causa di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento dell'autocarro e/o rimorchio, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita dell'autocarro e/o rimorchio dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione dell'autocarro e/o rimorchio con altri veicoli, urto dell'autocarro e/o rimorchio contro corpi fissi compresi guard rails (esclusi cordoli di marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro e/o rimorchio;
- d) alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale; bagnatura a causa di incidente stradale.
Ai fini della presente assicurazione per nubifragio s'intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. **Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua per il solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono indennizzabili;**
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio **esclusi quelli di terrorismo**

Art.MT2 Traversate marittime

Sono comprese le traversate marittime tra porti italiani che gli autocarri con le merci a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO.

Durante tali tratte, in aggiunta ai rischi indicati all'Art. MT1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera a), sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:

- a) incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, sommersione occorsi alla nave;
- b) getto, asporto del mare dell'autocarro e/o rimorchio o caduta in mare degli stessi durante le operazioni di imbarco o sbarco.

Art.MT3 Esclusioni

Sono espressamente escluse dalla garanzia i trasporti delle seguenti merci:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;

- b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
- d) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermitici o frigoriferi;
- e) merci da trasportarsi con cisterne.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'Art.MT1 "Oggetto dell'assicurazione" e sempre che le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- b) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- c) inidoneità dell'autocarro e/o rimorchio, del container e simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sull'autocarro e/o rimorchio che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente ad un evento Assicurato;
- h) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- j) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- k) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- l) atti compiuti per terrorismo;
- m) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lettere b) ed e) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti e le omissioni dei loro rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi trasporto e/o assicurazione.

L'assicurazione ha effetto dal momento in cui le merci lasciano i locali od i luoghi di deposito di partenza risultanti dai documenti di trasporto, è operante per tutto il corso ordinario del viaggio e termina quando le merci vengono scaricate nei locali o luoghi di destinazione.

Art.MT4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni occorsi in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché nel territorio della U.E.

Art.MT5 Forma della garanzia e applicazione della regola proporzionale

La garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto", per cui in caso di sinistro non verrà applicata la regola proporzionale prevista dall'Art.1907 del Codice Civile, sempreché il fatturato al momento del sinistro non risulti superiore al fatturato indicato sulla scheda di polizza di oltre il 30%. Nel caso fosse presente una differenza maggiore del 30%, l'indennizzo e la somma assicurata verranno ridotti proporzionalmente moltiplicandoli per il rapporto ottenuto tra il fatturato dichiarato aumentato del 30% e il fatturato esistente.

Art.MT6 Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie

L'assicurazione è prestata nei limiti di indennizzo e con le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE MERCI TRASPORTATE

Art.SM1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro relativo alla sezione Merci Trasportate, il Contraente deve darne immediato avviso alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.

Per assolvere tali obblighi il Contraente deve:

- a) comunicare alla Società, appena vengono a sua conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- b) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto dell'arrivo della merce a destinazione, l'intervento del commissario di avaria o perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni altro soggetto eventualmente responsabile;
- c) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- d) compiere, tenuto conto dei termini legali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- e) ompiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- f) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- g) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art.SM2 - Determinazione del danno

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita. **Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.**

SEZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale o in sostituzione delle stesse)

Sinistro

Verificarsi dell'evento dannoso contemplato nel contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:

- il danno o un presunto danno subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

Tutela Legale

L'assicurazione della tutela legale ai sensi del D. Lgs. n° 209 del 2005 Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Unico sinistro

Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.

SEZIONE TUTELA LEGALE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n°59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. TL1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura:

- 1) le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza**;
- 2) le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- 3) le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- 4) le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Si precisa che:

- a) **le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro; le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;**
- b) **non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;**
- c) **sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;**
- d) **l'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza;**
- e) **la Società e/o ARAG non si assume il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.**
- f) **la lingua italiana è quella che fa fede ai fini della presente sezione di polizza.**

Art. TL2 Insorgenza del sinistro

1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende **la data in cui si verifica l'evento dannoso, inteso come:**

- il danno o presunto danno subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

2. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- **durante il periodo di effetto del contratto**, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

3. Si considerano come **unico sinistro**, a tutti gli effetti, **uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto**, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. **La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**

4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che **viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati** a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. **Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.**

Art. TL3 Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova

L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato deve informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza di quanto previsto dal presente articolo, la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. TL4 Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica alla **Società e/o ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo**, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 5 "Libera scelta del legale" **per la trattazione giudiziale.**

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 5 "Libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo**. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate dalla Società.**

La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. TL5 Libera scelta del legale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché **iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.**

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società e/o ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

Art. TL6 Disaccordo con la Società e conflitto di interesse

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. TL7 Recupero di somme

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'Art. TL1 "Oggetto dell'assicurazione", ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

Art. TL8 Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo**, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi;
- **nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein**, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali;
- **nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino** per le vertenze contrattuali con i clienti e per l'impugnazione delle delibere condominiali.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network di cui all'Art.TL13 "Prestazioni garantite - Completa punto 4 secondo comma, **le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.**

Art. TL9 Coesistenza di copertura di Responsabilità civile

Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità civile dell'Assicurato, la presente polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

In tutti gli altri casi la presente polizza opera a primo rischio.

Art. TL10 Assicurati

Le prestazioni di cui all'Art.TL1 "Oggetto dell'assicurazione" vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- **per le Società di persone:** il Contraente, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio e i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività;
- **per le Società di capitale:** il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio.
- **per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Contraente, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i

lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Art. TL11 Ambito di operatività

Le seguenti prestazioni vengono garantite **agli Assicurati per sinistri avvenuti nell'ambito dell'attività d'impresa assicurata, esercitata dal Contraente e descritta in polizza, anche in qualità di utenti del web e di social e media network.**

Le prestazioni della linea di prodotto acquistata operano anche in relazione alla sede legale e alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa assicurata.

Art. TL12 Prestazioni Garantite - Base

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'Art.TL1 "Oggetto dell'assicurazione" per i sinistri relativi a:

- 1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- 2. difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.** Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di 5.000€ (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società e/o ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

- 3. Pacchetto sicurezza.** La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a 250€**, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- **D. Lgs. n° 81/08 e D. Lgs. n° 106/09** in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.** Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.

- **D. Lgs. n° 193/07** in materia di **Sicurezza alimentare.**

- **D. Lgs. n° 152/06** in materia di **Tutela dell'ambiente.**

- **D. Lgs. n° 196/03** in materia di **Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.** Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.**

- **D. Lgs. n° 231/01** in materia di **Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti.** La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

La prestazione si estende ai sinistri **insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati**, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Art. TL13 Prestazioni Garantite - Completa

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'Art.TL1 "Oggetto dell'assicurazione" per i sinistri relativi a:

- 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- 2. Difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera **purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.** Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di 5.000 € (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società e/o ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a 250 €**, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- **D. Lgs. n° 81/08 e D. Lgs. n° 106/09** in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.** Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori;
- **D. Lgs. n° 193/07** in materia di **Sicurezza alimentare;**
- **D. Lgs. n° 152/06** in materia di **Tutela dell'ambiente;**
- **D. Lgs. n° 196/03** in materia di **Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.** Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza;**
- **D. Lgs. n° 231/01** in materia di **Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti.** La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

La prestazione si estende ai sinistri **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati**, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

4. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a 200 €.**

Sono inoltre comprese le seguenti vertenze contrattuali relative:

- **all'acquisto via web** di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- **alla fornitura del servizio di connessione internet**, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
- **alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;**
- **alla registrazione del dominio web del Contraente.**

La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

5. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, **l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

6. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. **La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

7. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate. La prestazione **opera con il limite di 10.000 € per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente.**

8. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. **La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**

9. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.

10. Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate. **Sono escluse le vertenze tra**

condomini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

11.ARAGTEL - Consulenza Telefonica. Nell'ambito di tutte le materie previste dalla presente Sezione Tutela Legale è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:

**numero verde
800.508.008**

"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
 - chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle prestazioni garantite;
 - informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria,
- nel seguente orario:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00;
 - il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Art. TL14 Fallimento, concordato preventivo, liquidazione, alienazione, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in polizza; inabilitazione o interdizione del Contraente.

Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società e/o ARAG è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.

Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'**obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto.**

Il Contraente, in caso di **alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza**, deve darne immediata notizia alla Società.

In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. TL15 Esclusioni

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- b) alla materia fiscale o amministrativa;
- c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- g) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- h) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- i) a fatti dolosi delle persone assicurate;
- j) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- l) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- m) alla compravendita o alla permuta di immobili;
- n) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- o) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- p) all'attività svolta da associazioni di consumatori;

- q) all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
- r) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- s) a vertenze con la Società;
- t) all'adesione ad azioni di classe (class action);
- u) alla difesa penale per abuso di minori.

GARANZIA AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

TL A) VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI

Si intendo in garanzia fino a 5 (cinque) sinistri in Unione Europea e Svizzera per le vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti.

Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti**, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi **effettuate dal Contraente**. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, **svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa** al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti **da essa scelti**.

Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate **decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata**.

La prestazione viene garantita con il limite di 5 (cinque) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, **l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione**.

In deroga all'Art.TL9 "Coesistenza di Responsabilità Civile" delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, ARAG provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di polizza.

La prestazione viene garantita anche per le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, insorte e che devono essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all'Art.TL8 "Estensione territoriale".

SEZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

(ad integrazione delle definizioni valide per l'assicurazione in generale e valide per la Sezione Assistenza)

Struttura Organizzativa

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Prestazioni

Le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

SEZIONE ASSISTENZA NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.AS1 Oggetto delle prestazioni

Il servizio di assistenza garantisce le seguenti prestazioni:

- **Invio di un artigiano:** la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano quando l'Assicurato ne abbia necessità per un intervento di riparazione o di manutenzione di impianti del fabbricato ove si svolge l'attività indicata nella scheda di polizza, o degli infissi. **I costi dell'intervento (uscita, manodopera, materiali, ecc.) sono a carico dell'Assicurato.**
- **Invio di un elettricista:** la Centrale Operativa, in caso d'emergenza, provvede all'invio di un elettricista per guasti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, interruttori, prese di corrente, dispositivi ed impianti d'allarme. **Le spese di uscita e di manodopera sono a carico della Società fino a 300 € per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- guasto dell'interruttore di accensione;
- guasto dell'impianto di distribuzione interna;
- guasto delle prese di corrente.

Sono previste le seguenti esclusioni:

- **corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**
- **Invio di un idraulico:** la Centrale Operativa, in caso d'emergenza, provvede all'invio di un idraulico in caso di mancanza d'acqua, allagamento per rottura, guasto, occlusione degli impianti idraulici del fabbricato Assicurato, mancato scarico negli impianti igienico-sanitari per otturazione delle relative tubazioni fisse. **Le spese di uscita e manodopera sono a carico della Società fino a 300 € per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **per i casi a) e b), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso c), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.**
- **Interventi di emergenza per danni da acqua:** qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'attività assicurata e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di 250 € per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;

- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
 - per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari;
- **Invio di un fabbro:** la Centrale Operativa, in caso di emergenza, provvede all'invio di un fabbro in caso d'impossibilità di accesso all'attività assicurata per smarrimento, rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature o delle serrande poste a protezione dei locali dell'attività stessa. **Le spese di uscita e di manodopera sono a carico della Società fino a 300 € per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'attività assicurata;
 - scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'attività assicurata.
- **Invio di un frigorista:** la Centrale Operativa, in caso d'emergenza, provvede all'invio di un artigiano in caso di mancato od irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a causa di guasto elettrico dell'impianto frigorifero, dell'impianto elettrico o del termostato. **Le spese di uscita e di manodopera sono a carico della Società fino a 300,00 € per sinistro.**

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

- **Invio di un sorvegliante:** la Centrale Operativa provvede, su richiesta scritta dell'Assicurato a predisporre la vigilanza dell'attività assicurata, resa necessaria da furti tentati o consumati, incendi, esplosioni o scoppi, sabotaggi o vandalismi perpetrati a danni dell'attività stessa. **Le spese sono a carico della Società fino a 300 € per sinistro.**
- **Fornitura temporanea di energia elettrica:** qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del luogo di lavoro, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di 250 € per sinistro.**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
 - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.
- **Rientro anticipato:** qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria attività assicurata, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un **massimo complessivo per sinistro di 250 €**. Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. **La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.**
- Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:**
- **Trasloco:** qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'attività assicurata per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia e/o delle attrezzature dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
 - **Informazioni immobiliari sull'esercizio:** qualora l'Assicurato desideri informazioni relativamente a:
 - a) equo canone: durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
 - b) normative legali di locazione: diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto;

può telefonare alla Centrale Operativa che gli fornirà le informazioni richieste.

- **Informazioni sugli autonoleggi in Italia:** qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale
- **Informazioni su Fiere Nazionali ed internazionali:** qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sulle principali Fiere e Manifestazioni italiana o estere, telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei luoghi, date, recapiti telefonici, ecc.

Art.AS2 Esclusioni

Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.

La prestazione non viene fornita per Sinistri dovuti a:

- a) **dolo del Contraente e/o Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- b) **interruzione di fornitura d'energia o dell'acqua da parte dell'Ente erogatore o per guasto di alimentazione a monte del contatore;**
- c) **manca di riscaldamento per malfunzionamento della caldaia o del contatore;**
- d) **guasti od otturazione di rubinetti o tubi mobili;**
- e) **guerra, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, tumulti popolari, saccheggi;**
- f) **terremoti, fenomeni atmosferici, calamità naturali, fenomeni originati dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

Art.AS3 Validità territoriale

Le prestazioni sono valide solo se l'attività assicurata è situata in Italia.

Art.AS4 Istruzioni per la richiesta di assistenza.

Donunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla centrale operativa al numero verde:

800.572.572

in funzione 24 ore su 24:

oppure al numero:

02.24.12.85.70

preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al seguente numero:

02.24.12.82.45

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della centrale operativa.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
- Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it C. F. e iscr.
Reg. Imp. di VR 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 R.E.A. della
C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo
Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo
del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it